

CCXIII.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FINOCCHIARO-APRILE

INDICE.

Disegni di legge (*Discussione*):

Modificazioni alla tassa di fabbricazione dello zucchero indigeno	Pag. 9880
CASALINI	9883-90
CENTURIONE	9893
CICCOTTI	9887
CHIESA EUGENIO	9881-90
FACTA, <i>ministro</i>	9885-89 90
FAZI	9882-86
FERRARIS CARLO, <i>relatore</i>	9888
LIBERTINI PASQUALE	9891
MASI TULLO	9892
MILIANI	9893
PATRIZI	9884
RAINERI, <i>ministro</i>	9891-93
RICHARD	9891
ROSSI CESARE	9880-90
Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti	9897
CARCANO	9898
CELLI	9900
CHIESA EUGENIO	9893
DI CAMBIANO	9901-03
LIBERTINI PASQUALE	9903
SAPORITO, <i>relatore</i>	9898-99, 9901-03
SCCELLINGO	9897
TEDESCO, <i>ministro</i>	9897-98, 9902-03
Casellario centrale giudiziario	9903
CAO-PINNA, <i>presidente della Sottogiunta</i>	9905-07-10
CASALINI	9911
DE NICOLA	9907-10
FANI, <i>ministro</i>	9906-10-11-12
PELLECCHI	9912
VIAZZI	9904-07
Camera agrumaria di Messina	9912
APRILE	9918
DE FELICE-GIUFFRIDA	9912
FULCI	9915
LIBERTINI GESUALDO, <i>relatore della maggioranza</i>	9912-13-14-16
LIBERTINI PASQUALE	9912-17
MASI SAVERIO	9918
MILANA	9917
ORLANDO V. E.	9916-17
PANTANO	9913-14-17
PECORARO	9918
RAINERI, <i>ministro</i>	9913-14-15-16-18
ROSSI EUGENIO, <i>relatore della minoranza</i>	9912-15-16

Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato. Pag. 9919

CASALINI 9920-22
CHIESA PIETRO 9919
TEDESCO, *ministro* 9919

Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti (*Approvazione*) 9894
TEDESCO, *ministro* 9394

Osservazioni e proposte:

Processo verbale:
MANCINI CAMILLO 9879

La seduta comincia alle 9.5.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana precedente.

MANCINI CAMILLO. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Sul processo verbale?

MANCINI CAMILLO. Sì, onorevole Presidente. Poichè, per l'affollarsi vertiginoso dei disegni di legge, e per le discussioni rumorose, non mi fu possibile di parlare ieri, vorrei parlare oggi.

PRESIDENTE. Ella non può fare che una dichiarazione.

MANCINI CAMILLO. Mi limiterò a fare una dichiarazione.

Reputo che sarebbe altamente sconveniente e deplorabile che s'aggiornassero i nostri lavori, senza discutere le domande d'autorizzazione a procedere, che sono nell'ordine del giorno; e particolarmente quelle inscritte ai numeri 55 e 60 che, indissolubilmente connesse fra loro, investono non solo l'onorabilità di due membri di questa Camera, ma anche la dignità della Camera stessa. Perciò prego nuovamente l'Assemblea di volere accogliere la mia domanda, affinchè io possa dimostrare che, per parte mia, non ho trascurato nulla perchè la luce sia fatta.

PRESIDENTE. Rilevo che questa sua dichiarazione non ha alcuna relazione col processo verbale delle sedute di ieri. Ad ogni modo, se ne terrà conto nel processo verbale della seduta di stamane.

Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale testè letto.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Modificazioni alla tassa sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.

La discussione si farà sul testo concordato fra Ministero e Commissione.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 332-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cesare Rossi.

ROSSI CESARE. Mi ero iscritto per parlare su questo disegno di legge, ma date le condizioni della Camera, la quale giustamente desidera di porre fine ai propri lavori nel più breve termine possibile, rinunzio a fare un discorso, e mi limiterò a fare una dichiarazione ed una raccomandazione, entrambe semplici e brevi.

Dichiaro dunque che sono contrario a questo disegno di legge, perchè penso che, se una riforma si deve fare nel regime fiscale degli zuccheri, questa deve essere intesa a sgravare notevolmente questo prodotto, che è di consumo eminentemente popolare.

Invece, col presente disegno di legge, i gravami che il Governo propone a carico degli industriali zuccherieri andranno tutti a vantaggio dello Stato. In quanto ai consumatori, se pure, come io temo, non avranno a subire un leggero aumento sul prezzo degli zuccheri, nella migliore delle ipotesi, resteranno nella condizione attuale. Ora questa condizione è tale che pone l'Italia in uno stato d'inferiorità assoluta, di fronte a tutte le altre nazioni.

Infatti, noi siamo fra tutti i popoli civili, quelli che paghiamo la più alta gabella sullo zucchero e, conseguentemente, teniamo, di fronte al consumo, uno degli

ultimi posti, avendo un consumo annuo, per abitante, di soli chilogrammi 3.74, ed essendo seguiti soltanto dalla Bulgaria con un consumo di 3.43 e dalla Serbia con un consumo di 3.28. Perciò penso che si debba procedere ad una riforma di sgravio dello zucchero, che faccia salire il consumo proporzionale di questo prodotto.

E vengo alla raccomandazione. Poichè siamo in tema di riforme di tasse, rivolgo rispettosa ma viva preghiera al Governo di non preannunziare, a molti mesi di scadenza, riforme siffatte, aventi relazione con l'attività delle industrie.

Posso comprendere ed anche approvare che, in determinate circostanze, il Governo possa lanciare alla Camera, e quindi al paese, promesse di riforme politiche, elettorali o sociali. Queste promesse possono servire a suscitare speranze ed a calmare apprensioni, e quindi possono essere utili al paese; ma non posso ammettere che il Governo turbi il normale andamento delle industrie con determinate proposte d'indole fiscale.

Nella seduta del 4 giugno ultimo scorso qui alla Camera, e poscia il 22 giugno al Senato, l'onorevole presidente del Consiglio (che mi duole di non veder presente) ha solennemente annunziato che per far fronte alle numerose domande che da tutte le parti piovono al Governo per nuove spese, egli avrebbe proposto a novembre, cioè a cinque o sei mesi di distanza, un'ardita riforma sul regime fiscale degli alchools, nell'intento di ricavare non più qualche milione annuo, ma decine di milioni in una volta.

Orbene, lungi da me l'idea di entrare in merito a questa proposta, che del resto fu molto sommariamente formulata, e per la quale, se le mie informazioni sono esatte, non sono neanche iniziati gli studi necessari.

Posso però dichiarare alla Camera che queste parole così autorevoli, così solenni del presidente del Consiglio hanno gettato un vivo e legittimo turbamento in seno ad importanti e numerosi industriali, i quali vedono dinanzi a sè un periodo di molti mesi di incertezza.

Orbene, onorevoli colleghi, permettete che io vi dica che nelle industrie nulla vi ha di peggio che l'incertezza, perchè essa produce soste, durante le quali gli industriali più non introducono migliorie nè nei locali nè nel personale, e non possono far vendite se non a breve scadenza. Durante il periodo di sosta gli industriali più non attuano al-

cuno di quei provvedimenti a favore dei loro impiegati, dei loro operai, che pure hanno dimostrato di volere e sapere attuare; ma soprattutto durante le soste si produce una perdita notevole di ricchezza.

Orbene, per carità di patria, vi raccomando di non attentare alla ricchezza nazionale, perchè senza la ricchezza nulla potrete fare: contro la mancanza del danaro verranno ineluttabilmente ad infrangersi tutti i vostri buoni propositi di dare al popolo italiano quelle riforme democratiche e sociali che esso così ardentemente e giustamente desidera. (*Vive approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Centurione.

(*Non è presente*).

L'onorevole Eugenio Chiesa ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che l'attuale disegno di legge, mentre non alleggerisce il peso enorme che tra imposta e protezione grava sullo zucchero, aumenta il carico tributario all'industria, senza dare il compenso naturale che sarebbe venuto da una misura più grave, cioè il maggior consumo derivante dal conseguente ribasso del prezzo con che poteva anche tutelarsi l'introito dell'erario; ritenendo che oltre gli interessi del pubblico bilancio occorre anche tutelare quelli delle private finanze dei cittadini; invita il Governo ad ispirare a questi criteri un diverso assetto della tassa sullo zucchero ».

L'onorevole Chiesa ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

CHIESA EUGENIO. Quando sotto il passato Ministero Giolitti il coraggio della disperazione di quel Ministero aveva indotto il Governo a presentare una misura di riforma nella tassazione dello zucchero indigeno, era apparsa sull'orizzonte questa speranza, che anche il Governo capisse finalmente il diritto che i consumatori, dopo un regime d'imposta che dura e dura da tanti anni, avevano di veder alleviato il carico tributario di quella derrata per poter mangiare un po' più a sufficienza di quel che si era mangiato finora e tuttora non si mangi.

Affacciata una proposta di simile riforma, per tanto tempo invano invocata, essa sembrava un diritto acquisito presso i successivi Ministeri se l'onorevole Sonnino, tassatore per eccellenza, non avesse cambiato

il carattere della riforma di sgravio per farne una proposta di maggiore tassa.

Ma tanto più strano è sembrato a noi che il Ministero dell'onorevole Luzzatti susseguito a quello Sonnino non abbia avuto il coraggio di trovare migliore assetto fiscale per lo zucchero così da sgravare il consumatore da una parte per offrire in compenso all'erario un maggiore introito per la maggiore quantità consumata e un compenso all'industria per una maggior produzione, che le permettesse di utilizzare in pieno i suoi impianti, facendo i propri interessi e quelli del consumatore...

VALLI. È la quadratura del cerchio!

CHIESA EUGENIO. Ma che quadratura del cerchio! È la cosa più semplice e più elementare di questo mondo: diminuzione della tassa, diminuzione del prezzo, maggior consumo, migliore introito fiscale, utile più diffuso pel produttore.

Invece per ciò che riguarda l'imposta sullo zucchero noi continuiamo a reggerci con un sistema strano di inconsapevolezza; un sistema caratterizzato da quel professore di economia politica, il quale all'allievo che si presentava agli esami domandava: sapete dirmi perchè è così variabile il regime fiscale degli zuccheri in Italia? E l'allievo rimaneva interdetto, arrischiando un: non so! al che il professore soggiungeva tranquillizzandolo: nemmeno io!

In questa tassazione abbiamo undici variazioni dal 1879 a tutt'oggi, quelle del 1883, del 1885, del 1886, del 1887, del 1892, del 1895, del 1900, del 1902 e infine l'odierna, ciò che dimostra l'instabilità dei criterii governativi, e prova come uno ne sia assolutamente escluso in queste continue riforme, quello di giovare all'interesse del consumatore pur tutelando industria ed erario. (*Interruzioni*).

Ed io non temo tanto per gli industriali (i quali però meritano per diverse considerazioni un certo conto quando presentano una tabella secondo la quale i loro utili verrebbero presso che divorati completamente dalla nuova tassazione), non temo perchè non credo che delle società, le buone, che hanno dato magnifici dividendi, siano oggi incapaci di fare i loro interessi.

Se ciò fosse, vuol dire che non alla nazione tocca di sanare impianti sproporzionati o inadatti delle loro industrie: comunque la loro politica non potrebbe più essere la nostra, perchè, dopo che il Governo ha avuto, diciamo pure, l'ingenuità di delegare alla Conferenza di Bruxelles uno dei nostri principali zuccherieri, i quali avevano

tutto l'interesse a proteggere la loro industria più dei cittadini e più dello Stato, non noi dobbiamo oggi pensare se l'essersi serrati nel mercato interno, l'aver chiuso le porte del mercato estero, porti tristi frutti alla nostra industria, la quale non trova modo di utilizzare con una cifra maggiore di produzione il suo *outillage*.

E ci parlano di timore dell'Austria che produce intorno ad un milione e mezzo di tonnellate, mentre noi ci siamo ridotti a produrne la decima parte!

Ripeto, non temo per l'industria, ed in ogni caso se gli industriali hanno sbagliato, svaluteranno i loro capitali, come è accaduto per altre industrie; io non penso di vederle mendiche come Belisario. Ciò di cui mi preoccupò è che il pubblico aspetterà di vedere diminuito il prezzo di questa derrata e sentirà dirsi che se ciò oggi è mancato completamente, domani le peggiorate condizioni industriali ci diranno che uno sgravio è addirittura una follia!

Ora pensare che il fisco è salito, per mezzo di queste variazioni, da un introito di venti milioni ad un introito di 93 milioni, può essere cosa lodevole per il ministro del tesoro, ma non è lodevole per noi, che dobbiamo pensare da dove vengono tratti questi 93 milioni: dall'imposta indiretta che costrinse il consumo di un elemento vitale di primaria importanza.

E un'autorità indubbia, in questa materia, Achille Loria, esprimeva pochi giorni fa l'opinione che anche l'odierna modificazione, colla quale credete di gravare soltanto il produttore, senza che l'aggravio venga a ripercuotersi sul consumatore, Achille Loria, dico, esprimeva il convincimento che vi potesse essere invece un rincaro nel prezzo che l'abilità dell'industriale sindacato avrebbe cercato di far pesare sul consumatore; che vi fosse, in altre parole, la possibilità di un aggravio di prezzo.

Di fronte alla autorità di Achille Loria non possiamo non avere questo dubbio. Ad ogni modo questo è certo, che si tratta di una maggiore imposizione. Ed allora a che tende il nostro ordine del giorno? Noi abbiamo una non lontana scadenza, quella del 30 agosto 1913 per la convenzione di Bruxelles: in questi due anni bisogna prepararsi altrimenti.

Non è in questa seduta mattinata, che io chiederò di respingere il progetto di legge, presentato dal Governo, perchè sono ben sicuro che non otterrei tale soddisfazione, malgrado il desiderio; ma sia detto alta-

mente che la data del 30 agosto 1913 deve stare presente al Governo, perchè quella, che può essere la incertezza, lamentata dal collega Rossi, deve pur da esso comprendersi come voluta necessità.

Questo regime di instabilità eccessiva, da cui è sbalottata la industria, dipende dal fatto che la industria ha fruito e fruisce di una protezione arbitraria ed eccessiva. In tali condizioni noi non possiamo avere preoccupazioni timorose; e per ciò invito il Governo a fare in modo che nel termine indicato si renda possibile un progetto di legge, per cui l'industria trovi il suo naturale sviluppo dal lato agricolo e dal lato degli industriali; ma sia ordinato il dazio di confine e la tassa in modo da alleggerire il prezzo, a favore dei contribuenti. Attendiamo.

PRESIDENTE. L'onorevole Fazi, insieme con l'onorevole Cermenati, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo presenterà prossimamente dei provvedimenti intesi a facilitare la dezuccherazione delle melasse e modificherà al più presto il trattamento doganale della barite caustica, elevandone il dazio di entrata allo scopo di proteggere la produzione nazionale ».

L'onorevole Fazi ha facoltà di svolgere quest'ordine del giorno.

FAZI. Darò ragione con brevissime parole dell'ordine del giorno che ho presentato in unione al collega Cermenati.

Le melasse costituiscono il più importante sottoprodotto dell'estrazione dello zucchero, esse contengono circa il 40 per cento di zucchero, che col regime fiscale anteriore alla legge 2 luglio 1902 veniva estratto a mezzo dei sali di bario.

L'articolo 4 della legge 2 luglio 1902 toglieva ogni trattamento di favore allo zucchero estratto dalle melasse, e gli impianti speciali costruiti in quasi tutte le fabbriche di zucchero per la dezuccherazione delle melasse, rimasero da quell'epoca inoperosi, mentre le fabbriche di barite idrata che si erano istituite a Foligno, a Cellorio, a Pont S. Martin, a Milano e che occupavano altri 600 operai impiegando circa 3000 cavalli di energia elettrica sospendevano quasi tutte il loro lavoro.

Le melasse dalla produzione dello zucchero passarono a quella dell'alcool per la quale la legge 3 dicembre 1905 concesse sotto questo riguardo abbuoni speciali.

La produzione dell'alcool dalle melasse fu di oltre 113 mila ettolitri nel 1905-06, di

120 mila nel 1906-907, di 183 mila nel 1907-1908, di 137 mila nel 1908-909 producendo la maggiore concorrenza sull'alcool estratto dalle sostanze vinose.

Nell'interesse adunque dell'industria dell'alcool estratto dal vino e dalle vinacce, e in quello dell'industria zuccheriera, invochiamo dal Governo opportune disposizioni per le quali sia resa di nuovo possibile la dezuccherazione delle melasse.

I progressi della tecnica fanno ora ottenere i sali di bario ad un prezzo di costo sensibilmente inferiore a quello che si aveva nel passato, e gli studi fatti in proposito darebbero largo affidamento che, con un abbuono non superiore al 30 per cento della tassa di fabbricazione, le melasse potrebbero essere dezuccherate con beneficio industriale. Ai ministri competenti non può certo sfuggire l'importanza della questione e la sua ripercussione non trascurabile sull'industria degli zuccheri, sul prezzo delle bietole, sulla distillazione dei vini e delle vinacce.

Il Governo deve anche tener conto dell'industria estrattiva della barite, della quale sia nei contrafforti delle Alpi, sia in Sardegna, l'Italia ha importanti giacimenti, e delle promesse fatte dal Governo nella seduta del 19 marzo ultimo scorso, in risposta ad una interrogazione dell'onorevole Cermenati, di provvedere alla difesa del prodotto nazionale, che per una erronea applicazione della tariffa doganale si trova a subire la concorrenza dei sali di bario esteri.

PRESIDENTE. L'onorevole Samoggia ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo, nell'occasione di un prossimo ritocco della legge sugli zuccheri, a volere:

a) usare speciali agevolazioni a quelle fabbriche che sono annesse alle aziende rurali e che lavorano materia prima proveniente dai terreni dipendenti dalle fabbriche;

b) adottare, entro determinati limiti, una tassazione sulla materia prima (barbabetole), per modo da stimolare agricoltori e industriali a produrre barbabetole sempre più ricche in zucchero e sempre più povere in materie estranee ».

Non essendo presente l'onorevole Samoggia, s'intende che egli abbia ritirato quest'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini.

CASALINI. Il disegno di legge che ora stiamo discutendo è di grande importanza,

ed è veramente deplorabile che le condizioni dei lavori parlamentari ci abbiano indotto a metterlo in discussione all'ultima, probabilmente, delle nostre sedute, in modo da non permetterci che di delibare soltanto i singoli argomenti, senza poterli in alcuna guisa approfondire.

Mi preoccupo, come si preoccupano anche gli altri colleghi, delle condizioni dei nostri lavori e dichiaro senz'altro di rinunciare allo svolgimento degli argomenti che avrei voluto esporre in questa occasione; ma desidero fare alcune dichiarazioni, perchè a me pare che questo problema, che oggi viene così superficialmente affrontato, debba essere esaminato a fondo in un tempo non lontano, ed i provvedimenti che sono oggi proposti debbano essere integrati con altri di maggiore portata.

Questo disegno di legge ha, essenzialmente, due scopi: uno scopo fiscale, ed uno scopo agricolo industriale.

Lo scopo fiscale lo si raggiunge con la diminuzione della protezione doganale, lo scopo agricolo industriale lo si raggiunge con la creazione del nuovo istituto di bieticoltura.

Sono favorevolissimo a questa seconda parte del progetto e sono anche favorevole alla prima, per ragioni evidenti, ma credo che l'attuale riduzione del margine di protezione non sia che il minimo di quanto noi possiamo aspettarci e desiderare, perchè la protezione dello zucchero nel nostro paese è ancora ad un livello troppo alto.

Se noi esaminassimo questo problema in modo sereno e con tutti i dati di cui possiamo disporre, verremmo nella convinzione che erario e paese sopportano a torto un peso enorme, e che questo dovrebbe essere addolcito a vantaggio dei consumatori ed anche del bilancio, le cui condizioni ci vennero ieri descritte dalla Giunta generale del bilancio e dal Governo in modo impressionante.

Ma i problemi che balzano fuori da questo progetto di legge sono importanti anche per altre ragioni. Ad esempio, col nuovo regime, noi veniamo a procurare un danno evidente alla bieticoltura, perchè probabilmente sulla bieticoltura andrà a riverberarsi la diminuzione di protezione che noi vorremmo invece accollare all'industria.

L'onorevole relatore, a questo proposito, nella sua relazione assai diligente, afferma che un tale pericolo non esiste, ma egli stesso distrugge poi la sua affermazione con una frase di una grande e non dubbia chiarezza.

La distrugge cioè quando afferma che non si accetta il concetto del precedente progetto, di cominciare il nuovo regime col primo luglio 1910, ma se ne rimanda l'applicazione al primo luglio 1911, per dar modo agli industriali di stipulare i contratti colla conoscenza del nuovo regime.

Che significa ciò se non che gli industriali potranno riversare sopra la bieticoltura, o in tutto o in parte, il danno che verranno a ricavare dalla diminuzione del margine di protezione?

Di fronte a questo pericolo noi avremmo dovuto studiare i mezzi perchè il nuovo regime, che dovrebbe giustamente riverberarsi sull'industria, non colpisca invece l'agricoltura.

Questa ha bisogno (come del resto si afferma con l'istituzione della nuova stazione di bieticoltura) di essere aiutata perchè si migliori e produca meglio, a vantaggio proprio ed a vantaggio anche dell'industria stessa perchè sia compensata della minore protezione che oggi le si concede e della futura inevitabile riduzione. Ma, in verità, a difendere la bieticoltura scarsamente si provvede.

Un altro problema riguarda i consumatori. Anche su questo punto l'onorevole relatore afferma che i consumatori non possono correre alcun pericolo perchè non sarà possibile sovra essi riversare il peso della nuova imposta. Contro questa osservazione del relatore, noi abbiamo un dato di fatto. Da quando fu annunciata la nuova riforma noi abbiamo avuto un aumento del prezzo dello zucchero. Dunque fu possibile ai produttori riversare sui consumatori l'effetto di una causa estranea, senza che intervenisse a ridurli a più miti consigli la concorrenza straniera. D'altra parte l'onorevole relatore riporta una tabella dei prezzi per dimostrare come, date le nostre condizioni in rapporto col mercato austriaco, non è possibile che il prezzo dello zucchero venga influenzato dall'aumento di tassazione. Ma se noi esaminiamo dette cifre, troviamo che c'è ancora tanta distanza fra il prezzo dello zucchero in Italia sul mercato di Genova e il prezzo degli zuccheri sul mercato di Trieste, che è perfettamente possibile all'industria italiana, riversare sui grossisti e quindi sui dettaglianti e quindi sui consumatori il maggior carico che viene loro dalla legge che noi stiamo per votare. Di fatti, in alcuni mesi di quest'anno stesso, nelle cifre che l'onorevole relatore cita, noi abbiamo una differenza di otto lire fra il

prezzo italiano e il prezzo austriaco. In queste otto lire vi è tanto margine da far risentire ai consumatori il peso che noi andiamo a riversare sull'industria. Il problema è gravissimo, e avremmo dovuto esaminarlo con maggior ponderazione di quello che ora ci sia consentito.

Vi è un'ultima questione che fu già sollevata da altri colleghi, dall'onorevole Rossi e dall'onorevole Chiesa, la questione dell'addolcimento dello zucchero, che fu così amaro per i contribuenti italiani. Un tale problema non è, mi si permetta di dirlo, niente affatto teorico come fu affermato. La sua soluzione non rappresenta la quadratura del circolo. La riduzione del prezzo dello zucchero è, secondo il mio pensiero, perfettamente possibile, e può essere attuata con vantaggio notevole dell'industria degli zuccheri, con vantaggio notevolissimo del consumatore, senza danno per l'erario.

Io mi ripromettevo di dare a voi, onorevoli colleghi, questa dimostrazione: che, cioè, utilizzando una parte dell'incremento del consumo dello zucchero, si può realizzare, fin da oggi, una riforma tributaria di grandissima importanza per i consumatori, di grandissima importanza per la nutrizione del nostro popolo.

Ma, data l'ora, mi limito semplicemente a una dichiarazione e ad un invito. La dichiarazione è questa: il problema dello zucchero a buon mercato è problema che va risolto, e per la sua risoluzione non occorre mettere in pericolo il bilancio. L'invito è: il Governo predisponga gli studi relativi questa estate, in modo che nell'autunno prossimo noi possiamo esaminare una proposta concreta e offrire al popolo italiano una nuova e grande riforma sociale, che da tanti anni inutilmente attende ed invoca.

Ho saputo che, da parte del ministro, c'è intenzione di studiare il problema. Io metterò, questa estate, quei pochi dati che ho raccolto e alcune tabelle da me compilate a disposizione del Governo, in modo che esso possa esaminare se le mie convinzioni siano basate realmente sopra uno studio concreto dei fatti, o non siano soltanto una vana ed inutile speranza. In questo modo si compirà, anche a Camera chiusa, opera vantaggiosa per le classi lavoratrici. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Patrizi.

PATRIZI. Nella corsa alla brevità con la quale ci affrettiamo a chiudere i nostri

lavori non farò un discorso, ma una semplice raccomandazione, che credo opportuna.

Gli egregi colleghi i quali hanno ora parlato si preoccupano dei legittimi interessi degli industriali, di quelli dei consumatori, ed anche delle giuste esigenze fiscali imposte da necessità di bilancio: ma nessuno, tranne l'onorevole Casalini, si è ricordato che vi sono anche i coltivatori di barbabietole sulle quali necessariamente si fonda l'industria di cui trattiamo, perchè gli agricoltori potrebbero volgere ad altro prodotto i loro terreni, e le fabbriche, private di ingenti quantità di barbabietole onde estrarre lo zucchero, non avrebbero ragione d'essere e dovrebbero chiudersi.

Io credo che il nuovo peso di lire cinque al quintale in cinque anni, gradatamente, ed a cominciare dal 1° luglio 1911, sia tale da non aggravare rovinosamente le condizioni, certo non floride, delle fabbriche minori e sarà facilmente sostenuto dai resistenti organismi industriali maggiori. Ciò che più importa è finirla una buona volta con indeterminate minacce di inasprimenti fiscali che paralizzano ogni attività, quando è nel maggiore lavoro e nel perfezionamento dei mezzi tecnici che le fabbriche possono confidare per superare le dure prove cui spesso sono chiamate dai bisogni della finanza nazionale. Non si creda esatto ciò che gli ignari amano ripetere, che il nuovo onere sia lieve, dati i pingui guadagni: se conosciamo i pochisuperstiti vittoriosi, pensiamo ai molti naufraghi e siamo convinti che la crisi saccarifera avrà sempre una ripercussione dannosa all'agricoltura e allontanerà la desiderata probabilità di vedere aumentato il consumo dello zucchero.

Noi possiamo e dobbiamo non solo affrancarci completamente dall'importazione estera, ma produrre sempre più in ragione del crescente consumo. È interesse adunque della finanza, dell'industria e dell'agricoltura e dei cittadini tutti che la materia prima abbondi e sia ottima.

A conseguire ciò lo Stato vuol provvedere con la Stazione sperimentale, che io saluto più per il mio fervore di studioso di discipline agrarie, che per fiducia nei suoi risultati pratici. Se inoltre con sufficiente e pronto materiale ferroviario si procurerà all'agricoltore di inviare rapidamente le barbabietole dalle varie stazioni di raccoglimento alle fabbriche, ed a prezzi ridotti in ragione differenziale, ad ogni diminuzione ulteriore di tariffa risponderà una maggiore superficie coltivata, poichè i terreni

che ora restano fuori dalla zona nella quale è ancora conveniente quella coltura, saranno quasi avvicinati alla fabbrica della quale assicureranno con il lavoro, la prosperità. Invece la tariffa ferroviaria attuale, quantunque mite, è costante fino a 100 chilometri, mentre per altri prodotti meno poveri comincia la differenza sensibile a 51 chilometri.

Ed è questa parità di trattamento che per giustizia e vantaggio generale chieggo anche per le barbabietole: nè tema il ministro che ne venga danno al tesoro, perchè alla diminuzione nel provento diretto compenseranno l'aumento per le quantità maggiori da trasportarsi, e il dazio sullo zucchero prodotto in maggior copia dalle fabbriche, mentre l'agricoltura ne avrà vantaggio per la maggior superficie a cui verrà estesa la coltura delle barbabietole da zucchero. Così con lieve sforzo conseguiremo un alto risultato; e ciò è dovere vostro, onorevole ministro, di concedere, mentre per necessità di finanza, chiedete un ulteriore sacrificio dai coltivatori agli industriali e forse anche ai consumatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. La obiezione principale mossa dai vari oratori a questo disegno di legge è che il Governo abbia perduto un'occasione di studiare a fondo il problema, per vedere se non sia giunto il tempo di venire a una sistemazione del regime degli zuccheri, tale che possa assicurare una notevole diminuzione del prezzo dello zucchero stesso.

Gli oratori, ponendo la questione, hanno però soggiunto che questo non è il momento di discuterla; e che, seppure il Governo ha il dovere di continuare gli studi su questa materia, attualmente non si potrebbe rifiutare l'approvazione di questo disegno di legge.

Quindi, non fermandomi su tutte le questioni attinenti al regime fiscale degli zuccheri che pur hanno grandissima importanza, e che tutti saremmo lieti di discutere, sento il dovere di non dilungarmi su quella testè accennata che non porterebbe ora ad alcun risultato e che non farebbe se non ritardare l'approvazione di altri disegni di legge che sono iscritti nell'ordine del giorno e che sono pure urgenti.

Non ci rifiutiamo dunque di esaminare la possibilità di una riduzione eventuale della tassa sugli zuccheri ma soltanto dobbiamo rimandare lo studio del problema.

Di passaggio, noto che la questione della riduzione della tassa sullo zucchero in modo tale che possa determinare un notevole ribasso così che il consumatore ne abbia un utile diretto, sensibile, è questione che bisogna considerare molto ponderatamente. Ricordo quello che ha anche ricordato l'onorevole Chiesa, che cioè il disegno di legge Giolitti, che portava una diminuzione considerevole, dava in fondo nei rapporti dei consumatori risultati non altrettanto notevoli.

Inoltre questa diminuzione era collegata ad un'altra riforma tributaria che avrebbe concesso di compensare, o per lo meno lo lasciava sperare, la perdita della diminuzione dello zucchero con altri notevoli cespiti di entrata, cosicchè ritengo che questa discussione si potrebbe fare sempre quando fosse possibile in altri modi sopperire alle mancanze dell'erario. Ricordo (cito a memoria e quindi potrò essere inesatto nei particolari, non però nella sostanza) che il disegno di legge Giolitti, pur riducendo soltanto ad una lira circa per chilogrammo il prezzo dello zucchero, il che per i consumatori non rappresentava una diminuzione molto grande, portava all'erario una diminuzione immediata di 46 milioni. Quando perciò io penso che ancora ieri il ministro del tesoro ha posto innanzi alla Camera la condizione della finanza in rapporto alle gravissime spese che vanno ogni giorno sorgendo, di fronte alla cifra di 46 milioni debbo arrestarmi per dire che si tratta di una questione grave che va studiata profondamente collegandola allo studio di altri mezzi diretti a riparare al vuoto che ne verrebbe al nostro edificio finanziario. Quindi poichè sarebbe ora un fuor d'opera venire ad una discussione di questo genere, mi limito a rispondere sommariamente agli oratori che hanno parlato.

L'onorevole Cesare Rossi ha sostenuto in fondo i concetti di tutti gli altri colleghi; ha però fatto al Governo una raccomandazione molto saggia, quella di andar molto a rilento nel fare delle promesse ed io, ispirandomi a questa sua raccomandazione, non farò ora promesse concrete.

Convengo che ogni industria, ma in modo speciale quella dello zucchero, ha bisogno di grande quiete e calma, appunto perchè si tratta di un'industria giovane in confronto di tutte le altre e se in questi ultimi tempi ha potuto svolgersi in modo tale da poter consolidarsi e far sperare un rigoglioso

avvenire sarebbe veramente fuor di luogo fare ora delle dichiarazioni che potrebbero turbarne l'andamento.

La Camera ha tutti i mezzi per discutere a fondo la questione e se io dicessi all'onorevole Rossi qualche cosa di più, cadrei in quel fallo che egli ha rimproverato al Governo e che non voglio assolutamente meritare.

La probabilità che il disegno di legge attuale possa produrre un sensibile aumento in danno dei consumatori non credo esista, perchè la tassa come è attualmente congegnata non può turbare nè l'andamento dell'industria nè aggravare i consumatori; quali in sostanza non hanno dal presente progetto alcun maggiore onere.

La Camera ricorda i precedenti di questo disegno di legge.

Mentre prima si imponeva ai fabbricanti un aggravio che andava fino a 6.85, ora viene ridotto e diluito in parecchi anni.

Lo scopo che con ciò si vuol raggiungere è evidentemente quello di non scuotere l'andamento delle fabbriche da un aumento immediato di gravame, e di permettere così all'industria di adattarsi senza scosse brusche al nuovo regime.

Orbene, diluito l'aggravio, che già per sè stesso non è gran cosa, in cinque anni, esso non può turbare l'industria e non può influire neppure sull'andamento del mercato delle barbabietole. Inoltre l'applicazione della legge si è rimandata all'anno venturo cosicchè tutti i produttori di barbabietole e gli industriali hanno modo di intendersi nei loro contratti e la legge non viene a turbare i contratti in corso.

Riconosco d'altra parte che la questione delle barbabietole, e qui rispondo all'onorevole Fazi, che ha parlato delle barbabietole e delle melasse, è degna della massima attenzione giacchè anch'io ritengo, e lo dirà meglio di me il ministro di agricoltura, che si tratti di un campo in cui molto si può operare nelle attuali condizioni.

Oggi, in confronto degli Stati esteri, abbiamo nella barbabietola un titolo inferiore che, anche per le spese più gravi cui è congiunto, determina una situazione peggiore di fronte a quella degli Stati esteri.

Ma io ho la maggior fiducia nello sviluppo di questa coltura in Italia e penso che il titolo, che adesso è così sensibilmente inferiore di fronte a quello dell'estero, possa essere aumentato appunto perchè anche da noi, l'esperienza consiglierà i nostri produttori ad esperimenti nuovi, e ad una col-

tura più intensiva, che porteranno ad una produzione assai più vasta la quale a poco a poco determinerà uno stato di calma nella industria.

¶ Nel campo degli esperimenti della barbabietola, bisogna dire la verità, da noi errori sono stati commessi, specialmente nella scelta dei luoghi, errori che hanno determinata una minore produzione ed una maggiore spesa per portare i prodotti alle fabbriche di zucchero. È una dolorosa esperienza che si è fatta, ma che ha insegnato molte cose e le nuove esperienze che vanno facendosi indicano un risveglio in questa coltura e che si entra nella concezione giusta ed esatta della medesima. E allora essa prenderà l'assetto che deve prendere e come logica conseguenza ne verrà che gli agricoltori potranno vedere assisa la loro industria su solide e sicure basi.

Pertanto l'istituto cui ha accennato il mio collega dell'agricoltura e che viene così simpaticamente accolto dall'onorevole Casalini, porterà un contributo di esperienza ed di studio che avvieranno il mercato verso più floride condizioni.

Non mi dilungo, tanto più che la diligentissima e dotta relazione dell'onorevole Ferraris ha svolto queste considerazioni e quindi riassumo il pensiero del Governo in questo: noi ci troviamo di fronte ad una legge che non pretende per nulla di risolvere il problema della riduzione del prezzo dello zucchero nè quello della utilizzazione delle melasse di cui ha parlato l'onorevole Fazi, cui rivolgo perciò preghiera di convertire il suo ordine del giorno in raccomandazione.

Comprendiamo benissimo che le melasse non hanno sfogo sufficiente nella utilizzazione come mangime al bestiame perchè in Italia questo uso non può essere grande per abbondanza dei foraggi che noi abbiamo.

Occorre quindi, di portare la maggiore attenzione su questo punto, che è un portato delle condizioni attuali della nostra agricoltura, per poter dare alle melasse degli sfoghi maggiori e degli utili ancor più notevoli all'industria.

Noi siamo dinnanzi ad un progetto di legge che ha dato occasione di denunziare alla Camera le gravissime questioni che occorre siano studiate e ringrazio fin da ora i colleghi che vi hanno accennato. Ma il progetto ha questa sola pretesa che, essendo ormai l'industria dello zucchero in Italia giunta al punto di poter fare a meno

di una parte della protezione, è giusto che l'erario non rinunci ad un maggior provento avocando a sè quella parte.

Raccomando quindi alla Camera questo progetto, il quale ha la modestissima funzione di far sì che i vantaggi che se ne ripromette l'erario, vengano realizzati, e spero che la Camera vorrà far buon viso a queste considerazioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini, come conclusione del suo discorso, presenta quest'ordine del giorno:

« La Camera, convinta che sia ormai giunto il momento di alleviare i consumatori di uno dei maggiori e meno civili balzelli, convinta, d'altra parte, che l'incremento del consumo renda possibile la grande riforma sociale che da ogni parte si invoca;

« Invita il Governo a presentare un progetto di legge per ridurre sensibilmente il dazio doganale e la tassa interna di fabbricazione.

« Casalini, Cabrini, Bertesi, Richard ».

CICCOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. L'onorevole ministro delle finanze ha osservato che non è questo il momento, per la stagione inoltrata e per la fretta con cui si discute (o si ha l'aria di discutere) di toccare la questione un po' più davvicino; e purtroppo dobbiamo cedere a questa condizione di cose.

Ma varrà la pena, giacchè il Governo promette di presentare un nuovo disegno di legge, di accennare a qualche cosa che sarebbe utile tenesse presente.

E lo farò nella maniera più sommaria.

Mi rendo conto delle difficoltà a cui si va incontro se si vuole semplicemente ridurre il dazio doganale di importazione. È uno degli scogli contro cui urtò il disegno di legge Giolitti, perchè, dati i termini in cui si costringe il nostro bilancio, per rendere possibile un minore prezzo dello zucchero, si sarebbero dovuti indurre altri aggravii, che si sarebbero ripercossi su di altri cespiti di consumo.

Ma io credo che, se una cosa bisogna tener presente nel redigere un nuovo disegno di legge, è, soprattutto, questa: di affrancare lo Stato italiano dai vincoli di vassallaggio verso coloro che sono stati chiamati, ed a ragione, i baroni dello zucchero e ai quali il paese paga un vero tributo feudale. Perchè si poteva in altri tempi, si potrebbe

attualmente ed anche più per l'avvenire, procurare il vantaggio al consumatore, purchè si tenesse presente l'interesse del consumatore, anzichè di tanti che, dell'industria dello zucchero, anche più che i produttori, sono parassiti.

Basti ricordare che cosa avvenne al tempo dell'approvazione della Convenzione di Bruxelles.

Allora si poteva procurare al consumatore italiano un grandissimo vantaggio, purchè non si fosse introdotta una clausola, che era diretta unicamente contro il consumatore italiano.

Ai tempi di quella Convenzione, alla quale non so perchè, in quella forma, andò a partecipare l'Italia, vi sarebbe stata l'opportunità di agevolare l'introduzione in Italia dello zucchero dai paesi che alla Convenzione non avevano preso parte.

In quel modo, avvantaggiandosi del maggior premio che gli Stati non partecipanti alla Convenzione davano alla produzione dello zucchero, si sarebbe venuto a procacciare al consumatore italiano un vantaggio, di cui facevano le spese soltanto gli Stati esteri.

Questo invece non si volle; e non si volle, perchè lo Stato italiano, servo di quelli che chiamerò, di nuovo, i baroni dello zucchero, continuamente prende da essi consiglio, da essi si fa dirigere; e non ispira la sua politica, in questo argomento, all'interesse del paese, ma all'interesse di pochi monopolizzatori.

Così abbiamo la strana condizione per cui, mentre nell'industria dello zucchero in Italia non è impiegato se non forse un capitale di 100 milioni; calcolando un consumo medio come quello italiano, i contribuenti italiani vengono, per la differenza fra il dazio doganale e la tassa di fabbricazione, a pagare circa 43 milioni a pro dei fabbricanti; una cosa assolutamente inadeguata come incompensabile.

Ora se il Governo italiano vorrà esaminare un po' meglio le condizioni dell'industria (e ne ripareremo perchè ho qualche documento per mostrare come si lasci condurre il Governo o, piuttosto, come si lasci prendere in giro; atti ufficiali che non depongono veramente dell'acume e dell'imparzialità del Governo), se il Governo vorrà tenere presenti i dati opportuni pubblicati da competenti, troverà, per esempio, che se la barbabietola italiana dà, qualitativamente, un rendimento minore, è pur vero che se ne ha quantitativamente, per ettaro,

un prodotto maggiore che non in altri paesi, e che soprattutto la condizione dell'Italia sotto questo rapporto non è molto diversa, tutto calcolato e compensato, da quella della Francia.

Bisogna considerare ancora che, se i produttori dello zucchero dicono che non possono produrre lo zucchero se non a condizione di veder mantenere l'attuale legislazione, essi hanno molte spese che non andrebbero imputate all'industria ma ad altre condizioni di cose; come la coalizione delle fabbriche, per cui accade che sopportino le spese di quelle fabbriche che non funzionano e diano gli interessi per quel capitale che non ha utile impiego.

Essi hanno pure, per mantenere questo stato di cose, creata tutta una rete di parassitismi che va a metter capo nei giornali ed in altre ramificazioni.

Se si terrà conto di questo, se si farà in modo di non parlare più di questa industria dello zucchero, come di una industria giovane — mentre, coi grandi vantaggi che è riuscita a procurarsi a danno dei consumatori, ha avuto modo di fare l'ammortamento dei suoi capitali —; allora si vedrà che ribassando, sia pure gradualmente, il dazio doganale di importazione in modo che venga a coincidere quasi con la tassa di fabbricazione, i produttori dello zucchero potrebbero ben sostenere la concorrenza straniera. Allora si potrà fare il vantaggio dei consumatori e delle molte industrie che si gioverebbero dello zucchero a buon mercato anche senza produrre immediatamente una notevole perdita all'erario; perdita che del resto potrebbe essere compensata in altra maniera.

Ma, ripeto: quest'ordine d'idee mi basta avere accennato, salvo a ritornarvi sopra al momento opportuno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore; ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *relatore*. Ho chiesto di parlare solamente per fare due osservazioni all'onorevole Casalini.

L'onorevole Casalini mi ha detto che ha letto la mia relazione, e ne ha data la prova, ma parmi non l'abbia letta abbastanza diligentemente; perchè ha trovata una contraddizione in due punti, fra i quali contraddizione non c'è.

In una parte della mia relazione è detto che si propose che la nuova gravezza cominciassero soltanto dal 1° luglio 1911, appunto perchè gli industriali potessero nei loro contratti coi produttori di barbabie-

tole tenerne conto. Ed a pagina tre è detto che è infondata la preoccupazione che la nuova imposta possa cadere in tutto sui produttori di barbabietole.

Quindi non vollenè voglio negare che essa possa cadere in parte sui produttori di barbabietole, ma noi abbiamo voluto mettere i produttori di barbabietole e i fabbricanti di zucchero nei contratti futuri in perfetta condizione di parità rispetto al regime fiscale.

Verrà poi quel dibattito sul mercato, che si ha sempre nelle contrattazioni, ed allora giungeranno all'accordo e si otterrà la sistemazione dei reciproci interessi, la quale si farà certamente su basi eque, perchè non conviene ad entrambe le parti di mettersi in lotta e cercare di danneggiarsi.

Secondo punto. Il collega Casalini ha detto che dai miei dati appare tale una differenza tra il prezzo dell'estero e il prezzo in Italia, che potrebbe quest'ultimo essere aumentato, così facendo ricadere la nuova gravezza fiscale, almeno in parte, sui consumatori.

Ma, onorevole Casalini, badi che nei rapporti internazionali nostri, rispetto alla produzione e commercio dello zucchero, succede che, se ci fosse parità perfetta tra prezzo estero e prezzo interno, converrebbe già alla produzione estera, che è una sovrapproduzione, di riversarsi sul nostro paese, e quindi bisogna che si tenga una certa distanza tra prezzo estero e prezzo interno.

Ora noti, onorevole Casalini: quando avviene il fatto dell'aumento del prezzo all'estero e contemporaneamente il fatto dell'aumento del prezzo all'interno, la distanza fra i due prezzi bisogna che cresca, perchè l'aumento del prezzo in un paese, come il nostro, ove lo zucchero è così caro, cagiona subito una restrizione del consumo, ed allora, se l'aumento nel prezzo interno fosse pari all'aumento all'estero, ne verrebbe una diminuzione forte di vendita con grave danno per i produttori. Quindi non conviene ai produttori di scemare in qualsiasi modo quella larga differenza da me indicata.

Nasce in generale questo fatto dinamico: quando il prezzo cresce all'estero, la distanza fra il prezzo estero e il prezzo interno deve essere maggiore, quando il prezzo diminuisce all'estero, la distanza può diventare minore. E su questo fatto vorrei che il collega Casalini meditasse, perchè, lo creda, è una grande verità, e si convincerà che non potrà verificarsi quel rimbalzo della nuova gra-

vezza sui consumatori: anche per favorire l'aumento del consumo sarà sempre interesse dei nostri produttori di mantenere una certa distanza in meno, benchè variabile nel senso indicato, tra il loro prezzo e quello dell'estero, e di non sfruttare intieramente il largo margine di protezione loro concesso.

Sulla questione poi sollevata dall'ordine del giorno dell'onorevole Casalini, io mi permetto di dissentire radicalmente da lui e rileggo poche righe della mia relazione: « siccome si è costretti a conservare gravanze fiscali su consumi anche più necessari e generali (basti ricordare il dazio doganale sul grano e il dazio consumo sulla carne e sul vino), così parve giusto non volgersi per ora ad uno sgravio sullo zucchero ».

Creda, onorevole Casalini, ed io ne faccio dichiarazione alla Camera, finchè avremo quella bruttura del nostro sistema tributario, che è il dazio consumo, io non voterò mai uno sgravio sullo zucchero: bisogna prima o contemporaneamente compiere l'abolizione graduale del sistema del dazio consumo nel nostro paese fino a farlo scomparire. Sono lieto di avere avuto occasione di fare questa esplicita dichiarazione alla Camera. (*Approvazioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro delle finanze che esprima il suo avviso sui vari ordini del giorno presentati, avvertendo che quello dell'onorevole Eugenio Chiesa è stato così modificato:

« La Camera, convinta che l'attuale disegno di legge mentre non alleggerisce il peso enorme che, fra imposta e protezione grava lo zucchero, aumenta il carico tributario all'industria, senza darle il compenso naturale che sarebbe venuto da una misura di sgravio, dove il maggior consumo della derrata derivante dal conseguente rilascio nel prezzo, con che poteva anche tutelarsi l'introito dell'erario ritenendo che, oltre gli interessi del pubblico bilancio, occorra anche tutelare quelli delle private finanze dei cittadini; invita il Governo ad ispirare a questo criterio un diverso assetto della tassazione dello zucchero, specialmente in vista della scadenza della convenzione di Bruxelles al 30 agosto 1913 ».

L'onorevole ministro delle finanze, ha facoltà di parlare.

FACTA, ministro delle finanze. Io vorrei pregare tutti i proponenti gli ordini del giorno di trasformarli in raccomandazione, per una ragione sostanziale. Giustamente

diceva il nostro amico Rossi che nulla vi è di più grave che lasciare l'industria dello zucchero sotto questa incertezza. Ora questa industria, che ha pure delle benemeritenze in Italia perchè realmente costituisce molta parte del nostro commercio ed è una fonte di benessere, avrebbe certamente sopra di sé sempre questa specie di minaccia che potrebbe determinare quelle correnti contrarie all'industria stessa. Io non esito a ripetere ancora una volta che la questione è così grave che certamente sarà studiata. Anzi ringrazio vivamente l'onorevole Casalini che collaborerà con noi in questa questione.

Di fronte a questo consenso unanime, ma poichè la votazione dell'ordine del giorno avrebbe degli effetti che sarebbero malefici, anzichè benefici, io prego gli onorevoli proponenti di rinunciare agli ordini del giorno, assicurandoli che delle loro raccomandazioni terrò il massimo conto negli studi che mi son proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Fazi, ritira il suo ordine del giorno?

FAZI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, lo ritiro augurandomi che alla riapertura della Camera si possa discutere quella riforma.

PRESIDENTE. Onorevole Eugenio Chiesa, ritira il suo ordine del giorno?

CHIESA EUGENIO. Subirò la violenza e lo ritiro. (*ilarità*).

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, ritira il suo ordine del giorno?

CASALINI. Lo trasformo in raccomandazione, ben lieto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli ordini del giorno, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno è stabilita nelle misure seguenti:

1° Per ogni quintale di zucchero di prima classe:

a)	lire 71.15	dal 1° luglio 1911	
b)	» 72.15	id.	1912
c)	» 73.15	id.	1913
d)	» 74.15	id.	1914
e)	» 75.15	id.	1915
f)	» 76.15	id.	1916

2° Per ogni quintale di zucchero di seconda classe:

a)	lire 68.20	dal 1° luglio 1911	
b)	» 69.20	id.	1912
c)	» 70.20	id.	1913
d)	» 71.20	id.	1914
e)	» 71.25	id.	1915
f)	» 73.20	id.	1916

(È approvato).

Art. 2.

Nel caso d'incendio, o, comunque, di perdita per forza maggiore, di zucchero esistente in magazzino vincolato alla finanza è accordato lo sgravio della imposta sulla quantità di prodotto, di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

Su questo articolo l'onorevole Cesare Rossi ha facoltà di parlare.

ROSSI CESARE. La disposizione contenuta in questo articolo è di tale giustizia equitativa che io ne do le più ampie lodi all'ex ministro Arlotta, che l'ha proposto, ed all'onorevole ministro Facta che l'ha accettato.

Anzi voglio rivolgere un formale invito all'onorevole Facta.

Egli che insieme all'onorevole Gallino ha portato nel dicastero delle finanze tanta modernità di idee e tanta larghezza di vedute cerchi di estendere l'applicazione di questo criterio a tutti i casi consimili. Perchè pare a me che non sia giusto che quando un industriale abbia avuto la perdita di una merce, debba ancora per essa pagare l'imposta allo Stato.

Perciò attendo dall'onorevole ministro Facta una formale assicurazione al riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

FACTA, ministro delle finanze. Ringrazio l'onorevole Rossi delle cortesi parole che egli ha rivolto al mio collaboratore ed a me e lo assicuro che della sua raccomandazione terrò il massimo conto, riconoscendola perfettamente giusta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Pei prodotti contenenti zucchero, ammessi, quando sono esportati, alla restituzione, in misura fissa, della imposta interna di fabbricazione per lo zucchero di prima

classe, saranno con decreto reale stabilite le somme da restituire dal 1° luglio 1911 in base alle nuove graduali aliquote.

Quando i fabbricanti lo domandino, ovvero quando l'Amministrazione lo reputi opportuno, potrà per i prodotti suindicati accordarsi invece la restituzione della imposta in ragione della effettiva quantità di zucchero esistente in ciascun prodotto ed accertata mediante analisi chimica.

Con decreto reale potranno essere ammessi altri prodotti alla restituzione, quando siano esportati, della imposta sulla fabbricazione dello zucchero con le norme da stabilirsi nello stesso decreto.

(È approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo di istituire una Stazione sperimentale di bieticoltura, la quale avrà per fine gli studi, gli esperimenti ed ogni altra azione, che si attenda al perfezionamento della bieticoltura nazionale.

La sede della Stazione sarà determinata con regio decreto promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, in seguito a speciali convenzioni con gli enti locali, che si assumano regolare obbligo di fornire il locale e il podere e di contribuire alle spese di impianto e di mantenimento.

Per le spese di impianto sarà stanziata nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio finanziario 1910-11, come quota a carico dello Stato una somma di lire 20,000.

Alla Stazione si applicheranno le disposizioni relative alle Stazioni agrarie e speciali contenute nella legge 19 luglio 1909, n. 527, ed ai ruoli organici cogli stipendi ed assegni previsti da tale legge saranno aggiunti i posti necessari per il personale addetto a quella Stazione nel complessivo importo di lire 16,000, in conformità della tabella annessa alla presente legge come parte integrante di essa.

Lo stanziamento nel capitolo di spesa del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il funzionamento delle Stazioni agrarie e speciali è aumentato di lire 20,000 a cominciare dall'esercizio finanziario 1910-11.

Con regolamento da approvarsi con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, saranno fissate le norme per il funzionamento tecnico, amministrativo e contabile della nuova Stazione.

Do lettura della tabella annessa:

Tabella del personale della Stazione sperimentale di bieticoltura.

1 direttore a lire 7,000	L. 7,000
1 vicedirettore a lire 3,000	» 3,000
1 assistente a lire 2,200	» 2,200
1 segretario a lire 2,000	» 2,000
1 capocoltivatore a lire 1,800	» 1,800
Totale	
L. 16,000	

LIBERTINI PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI PASQUALE. Rivolgo ai ministri delle finanze e dell'agricoltura una raccomandazione.

In tutta l'Italia continentale ci sono fabbriche di zucchero: in Sicilia non ve ne è alcuna; e pure le condizioni di quel clima potrebbero essere più che favorevoli perchè quest'industria vi potesse prosperare. Mediante un apparecchio portato dall'Italia continentale nella Sicilia, gli esperimenti, fatti specialmente nelle provincie di Catania e di Siracusa, hanno dimostrato che le barbabietole, colà, danno fino a diciotto gradi.

Pertanto raccomando che, nello stabilire questa Stazione, si tengano presenti le condizioni della Sicilia, affinchè anche in quell'isola vengano fatti vasti esperimenti di questa coltivazione.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Codesta raccomandazione sarà accettata, accettatissima.

(Conversazioni animatissime).

PRESIDENTE. Prego di far silenzio!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Richard.

RICHARD. Io sarei contrario ad ammettere facilmente quest'articolo 4, perchè mi pare che, con esso, ci creeremo disillusioni.

La istituzione che si vuol fare di una Stazione sperimentale di bieticoltura, può far credere che la coltura della barbabietola sia una coltura difficile come quella, per esempio, del tabacco, che ha bisogno di specialisti. Ma invece la coltura della barbabietola è una coltura facile.

Pensiamo che la barbabietola è una pianta foraggiera; e quindi fa torto ai contadini ed agricoltori italiani il voler istituire, con questa legge, una Stazione sperimentale, anche quando, dalle stesse ammissioni del relatore, risulta... (Conversazioni).

PRESIDENTE. Ma prego di far silenzio!

RICHARD. ...anche quando vediamo che delle industrie italiane ben poche possono stare alla pari con questa, nella concorrenza mondiale.

Di fatti, mentre abbiamo visto che la barbabietola, all'estero, ha superato il dodici... (*Conversazioni animatissime*).

PRESIDENTE. Torno a pregare gli onorevoli colleghi di far silenzio!... La voce dell'oratore non giunge al banco degli stenografi!

RICHARD. Queste conversazioni mi dispiacciono: perchè vogliono dire che l'argomento non interessa i colleghi; e pure si tratta d'un argomento importante.

Dunque dicevo che noi non siamo al di sotto del rendimento normale, con le nazioni concorrenti, che dell'uno per cento; mentre sappiamo che in tutte le altre culture, a cominciare da quella granaria, siamo al disotto del 5, del 6 e del 7 per cento. Per la viticoltura, poi, siamo molto al disotto degli altri.

Or bene, facciamo un'eccezione unicamente per quella cultura che, come dicevo prima, non reca con sè gravi difficoltà di coltivazione.

Credo pertanto che questa Stazione non servirà che a creare nuovi impiegati, i quali però saranno poco utili alla coltivazione della barbabietola. Quindi io piuttosto mi associerei alla considerazione che ha fatto prima un mio collega, il quale vorrebbe estesa questa coltivazione in tante parti d'Italia che ancora non l'hanno.

Ed ora un'ultima parola, onorevole ministro di agricoltura.

Se voi sentite la necessità di accogliere, così com'è, questo articolo 4, io domando a che servono le vostre cattedre ambulanti di agricoltura, se voi non sapete affidare ad esse questo incarico, quando si trovano nella località in cui si coltiva una certa specie di piante foraggere, come quella di cui qui si tratta.

A me sembra che con le cattedre ambulanti voi avreste nelle vostre mani un istrumento adatto per risparmiare le 20,000 lire, con le quali volete creare la Stazione sperimentale di bieticoltura, mentre potreste affidare alle vostre cattedre di agricoltura, anche coi mezzi pecuniari che siano necessari, questo studio; con questo potreste arrivare allo stesso scopo che volete conseguire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tullio Masi.

MASI TULLO. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare perchè mi hanno molto sorpreso le dichiarazioni fatte dall'onorevole Richard.

Io sono di parere del tutto contrario al suo ed approvo incondizionatamente la istituzione di una Stazione sperimentale, che io ritengo assolutamente necessaria. Ma che cosa hanno a che vedere le barbabietole da foraggio con quelle da zucchero? Nelle prime non si tien conto affatto della gradazione saccarifera; mentre per le seconde tale gradazione è tutto.

L'onorevole Richard fa molto facile la coltura della bietola da zucchero; ma non direbbe così se sapesse che la Germania da ben cinquant'anni studia il perfezionamento di questa coltura e che solo da poco tempo ha potuto ottenere un prodotto veramente buono per gradazione saccarifera e per quantità.

La selezione del seme è tutto, e noi per questo riguardo siamo completamente debitori della Germania; ed è anche perciò che non abbiamo potuto raggiungere, nella coltura di questo prodotto, nemmeno lontanamente quella perfezione che sarebbe desiderabile.

La ragione di questa nostra inferiorità sta in ciò: che il seme tratto da una pianta coltivata in un terreno che non è come il nostro, nè per la sua composizione nè per le variazioni climatologiche a cui va soggetto, non può, trapiantato da noi, dare il massimo rendimento.

Solo da qualche anno l'illustre ed infaticabile ingegnere Barbè, sta studiando di acclimatare da noi questo seme; e vi è completamente riuscito, rendendo così al nostro paese un grande vantaggio, perchè tra breve lo avrà reso indipendente dalla Germania.

Tutti comprendono che quanto più il seme è selezionato, tanto più sono maggiori e il prodotto che se ne può ottenere e la gradazione saccarifera di questo prodotto; inoltre sulla maggiore o minore produzione ha influenza la natura del terreno, la scelta del concime ed anche l'accordo fra produttore ed industriale facendo, ad esempio, contratti non sul peso, ma sui gradi saccariferi della bietola.

Non vi pare che una industria la quale rende ora oltre 1,700,000 quintali di zucchero e che occupa un'estensione di terreno di circa 52,000 ettari, meriti di avere una Stazione sperimentale?

Leggete l'aureo libro dell'illustre ingegnere Borgnino, se volete avere un'idea

dell'industria saccarifera e dei benefici effetti ch'essa può avere pel nostro paese se la coltivazione della bietola vien fatta con criterio ed amore.

Io quindi non solo approvo la Stazione sperimentale ma faccio plauso al Governo di averne accettata l'istituzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Centurione.

CENTURIONE. Io non posso che associarmi all'onorevole Richard, perchè trovo ancor io non opportuno che venga istituita questa Stazione sperimentale di bieticoltura, essendovi già le cattedre ambulanti che possono funzionare in sua vece nelle plaghe bietolifere.

Poi per la parte tecnica ho da osservare che non è in Italia, che dobbiamo sperare di ottenere cogli studi tecnici della Stazione sperimentale un maggior quantitativo di zucchero duraturo nella barbabietola, perchè se noi avessimo un clima uguale a quello della Germania, noi potremmo al momento buono ritirare dalla terra la barbabietola e trarre immediatamente da quella quel massimo grado di zucchero tanto desiderato da tutti gli agricoltori.

Purtroppo noi siamo in condizioni di climatali che a questo inconveniente, qualunque Stazione sperimentale, non potrà mai ovviare. In Italia, nei mesi di luglio e agosto le barbabietole, che sono nel loro massimo sviluppo, hanno il maggior grado di zucchero, e se tutte le fabbriche potessero trarre dalla terra le barbabietole ed immediatamente impiegarle, si otterrebbe il grado di zucchero necessario e voluto anche da quelli, che sono i più difficili in questa materia. Ma viceversa, siccome nell'agosto si lasciano ancora tutte le barbabietole nel terreno, ove rimangono colle foglie bruciate dal caldo per due o tre mesi; ed a settembre o a ottobre, alle prime piogge, la pianta incomincia nuovamente a invigorire, ad aumentare di volume e a perdere in parte i gradi di zucchero che erano già nella barbabietola, il risultato ottenuto dall'agricoltore, collo studio e col lavoro non raggiunge il suo fine.

A questo inconveniente non si può in nessun modo ovviare, e perciò non credo molto utile l'istituzione della Stazione sperimentale, perchè non porterà tutta quella utilità che il legislatore si propone. (*Rumori — Segni d'impazienza*).

PRESIDENTE. Onorevole Centurione, tenga conto delle condizioni della Camera!...

CENTURIONE. Questo era quello che volevo dire e dichiarare alla Camera; un giorno si vedrà se tutti i denari bilanciati per la Stazione sperimentale furono spesi bene.

PRESIDENTE. L'onorevole Miliani ha facoltà di parlare.

Rivolgo anche a lei la stessa preghiera.

MILIANI. Due parole sole su questo argomento. Ho sentito qui sollevare osservazioni contro questa istituzione di una Stazione di bieticoltura che si vuol fare perchè, si dice, già vi sono le cattedre ambulanti. Ora mi permetto di osservare ai colleghi che hanno fatto questa osservazione che essa è destituita di fondamento, giacchè le cattedre ambulanti non servono ad altro che a diffondere i metodi più razionali di coltura, ma non sono mai indicate a studiare metodi nuovi, ad indagare nuove scienze, ad indagare nuove vie per cui si possano ottenere i risultati che tutti desideriamo (*Bravo! — Interruzioni*).

Quindi è che se le cose fossero come ha detto il collega Centurione non solo noi non avremmo bisogno dell'istituto che si vuol creare ma neppure delle cattedre ambulanti, perchè, allora sarebbe pacifico che la bieticoltura da noi non può fiorire. Quindi insisto perchè sia approvato l'articolo. (*Conversazioni*).

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se ha una proposta concreta, onorevole Ciccotti, la trasmetta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ho chiesto di parlare perchè sono davvero addolorato che l'onorevole Richard e l'onorevole Centurione abbiano portato qui alla Camera una nota così contraria a tutto quello che è assodato in scienza e qui ed all'estero dove ci hanno preceduto con 50 anni di studio in questa materia, la quale si riduce a questo: poter ottenere un quintale di zucchero da 6 a 7 quintali di barbabietola, invece che da 9 o più come sono obbligati da noi; il che vuol dire poter conseguire tale quantità di zucchero dalla materia bruta da poter anche, o signori, levare interamente la protezione industriale. È il problema intorno a cui da anni andiamo agitando, che assume forme politiche talvolta acute, cosicchè interessa quel regime libero che tutti dobbiamo augurarci come mèta suprema nell'interesse generale del paese e dei consumatori. (*Interruzione del deputato Ciccotti*).

Questa soluzione non si potrà avere se non il giorno in cui ci potremo esimere assolutamente dall'estero per la importazione del seme, ed avere un seme che sia italiano. E per giungere a questo occorre un istituto, il quale abbia organi delicatissimi di studio, abbia un uomo alla testa che abbia l'orgoglio di veder legare il suo nome a questa scoperta e che ne senta la responsabilità.

Non credo che il problema si possa risolvere nè in tre, nè in cinque, nè in dieci anni. Sono problemi ai quali non si può mettere limiti ristretti di tempo. La Germania vi ha messo alcune diecine di anni. Ed anche in Italia con questo istituto, quando lo si sapia tenere con mano sicura, si riuscirà a risolvere l'importante problema. (*Bravo!*)

Voci. Ai voti, ai voti!

PRESIDENTE. Non essendo giunta al banco della Presidenza alcuna proposta, metto a partito l'articolo 4 come è formulato con la relativa tabella che ne fa parte integrante.

(*È approvato.*)

Art. 5.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni legislative concernenti la imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.

(*È approvato.*)

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima.

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, segretario, legge: (*V. Stampato, n. 518-A.*)

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Non essendovi iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli. (*Conversazioni.*)

Facciano silenzio, onorevoli colleghi. La Camera deve votare sapendo quello che vota:

Art. 1.

L'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti è ripartita in due direzioni generali, una per i servizi propri di Cassa dei depositi e prestiti e per quelli delle gestioni annesse e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale; l'altra per gli Istituti di previdenza ora affidati in amministrazione alla Cassa medesima, entrambe alla dipendenza di un amministratore generale.

Nulla è innovato di quanto riguarda la guarentigia dello Stato e la dipendenza dal ministro del tesoro.

Con decreto reale, su proposta del ministro del tesoro, si daranno le opportune disposizioni correlative al riparto di cui sopra, anche nei riguardi della spesa fra le varie gestioni, nonchè pel controllo della Corte dei conti.

(*È approvato.*)

Art. 2.

L'attuale Consiglio permanente di amministrazione e la sua presidenza rimarranno in carica ancora un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dopo di che il Consiglio stesso sarà rinnovato e i suoi membri dovranno essere sostituiti o confermati di triennio in triennio; l'amministratore generale, che fa parte di diritto del Consiglio stesso, ne diverrà allora presidente.

Il Consiglio nomina i suoi segretari scegliendoli tra i funzionari di ognuna delle due direzioni generali dell'amministrazione.

(*È approvato.*)

L'articolo 3, emendato dal Ministero d'accordo con la Giunta generale del bilancio, è il seguente:

Art. 3.

Il personale dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, che continua a far parte del ruolo organico del Ministero del tesoro, è determinato dalla tabella A annessa alla presente legge.

La tabella A rimane quella proposta dalla Giunta, non è vero, onorevole ministro del tesoro?

TEDESCO, ministro del tesoro. Rimane quella della Giunta.

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella A della Giunta generale del bilancio.

RIENZI, segretario, legge:

Tabella A.

	Stipendio	Posti assegnati con decreto ministeriale 2 ottobre 1906, n. 8622 e regio decreto 2 agosto 1908, n. 478	Posti aggiunti dalla presente legge	Organico complessivo della Amministrazione
<i>Carriera amministrativa.</i>				
Amministratore generale	12,000	»	1	1
Direttori generali	10,000	1	1	2
Ispettori generali	9,000	2	1	3
Direttori capi divisione di 1ª classe	8,000	9	»	9
Id. 2ª id.	7,000		»	
Capi sezione di 1ª classe	6,000	17	1	20
Id. 2ª id.	5,000		2	
Primi segretari di 1ª classe	4,500	38	2	42
Id. 2ª id.	4,000		2	
Segretari di 1ª classe	3,500	25	2	31
Id. 2ª id.	3,000		2	
Id. 3ª id.	2,500		2	
Id. 4ª id.	2,000		»	
<i>Carriera di ragioneria.</i>				
Direttori capi divisione di 1ª classe	8,000	4	»	4
Id. 2ª id.	7,000		»	
Capi sezione di 1ª classe	6,000	8	»	9
Id. 2ª id.	5,000		1	
Primi ragionieri di 1ª classe	4,500	21	1	23
Id. 2ª id.	4,000		1	
Ragionieri di 1ª classe	3,500	19	1	22
Id. 2ª id.	3,000		1	
Id. 3ª id.	2,500		1	
Id. 4ª id.	2,000		»	
<i>Carriera d'ordine.</i>				
Archivisti capi	4,000	2	1	3
Archivisti di 1ª classe	3,500	31	2	35
Id. 2ª id.	3,000		2	

	Stipendio	Posti assegnati con decreto ministeriale 2 ottobre 1906, n. 8622 e regio decreto 2 agosto 1908 n. 478	Posti aggiunti dalla presente legge	Organico complessivo della Amministrazione
Applicati di 1ª classe	2,500	57	2	61
Id. 2ª id.	2,000		2	
Id. 3ª id.	1,500		»	
<i>Personale subalterno.</i>				
Bollatori di 1ª classe	1,800	3	»	3
Id. 2ª id.	1,600		»	
Id. 3ª id.	1,400		»	
Uscieri capi di 1ª classe	2,000	4	»	5
Id. 2ª id.	1,800		1	
Uscieri di 1ª classe	1,600	27	1	32
Id. 2ª id.	1,400		1	
Id. 3ª id.	1,200		»	
Inservienti stabili	1,000		3	
<i>Personale da aggiungere all'organico della Corte dei conti.</i>				
Referendario di 1ª classe	8,000	»	1	»
Capo sezione di 1ª classe	6,000	»	1	»
Primo segretario di 1ª classe	4,500	»	1	»
Segretario di 1ª classe	3,500	»	1	»
Archivista capo	4,000	»	1	»
Archivista di 1ª classe	3,500	»	1	»
Applicato di 1ª classe	2,500	»	1	»
Id. 2ª id.	2,000	»	1	»
Id. 3ª id.	1,500	»	1	»

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 3 con la tabella A che ne fa parte integrante e della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Nella prima attuazione dell'organico, il ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, potrà ammet-

tere ai posti di capi sezione di 2ª classe, nei quali occorrono studi tecnici e pratica speciale, i funzionari che da oltre cinque anni prestano analogo servizio nell'Amministrazione della Cassa medesima.

(È approvato).

Si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge nella seduta pomeridiana d'oggi.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse.

Onorevole ministro del tesoro, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

TEDESCO, ministro del tesoro. Accetto.

PRESIDENTE. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

RIENZI, segretario, ne dà lettura. (Vedi Stampato n. 397-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge, ed ha facoltà di parlare l'onorevole Scellino.

SCELLINGO. Con questo disegno di legge si accordano 250 mila lire all'anno alla Cassa depositi e prestiti per sopperire all'onere derivante ad essa da quanto è disposto nell'articolo 12, relativamente alla Cassa pensioni dei medici condotti e d'altre categorie di sanitari, e col disegno di legge stesso si viene ad avvantaggiare la condizione dei medici condotti che sono iscritti alla Cassa pensioni.

Non si provvede però ai medici condotti che si trovano ad aver raggiunti i settant'anni d'età, perchè secondo l'articolo 12 costoro dovrebbero fare altri cinque anni di condotta e stare almeno altri due anni per assorbire il contributo versato alla Cassa per potere al settantottesimo anno di età usufruire del beneficio della Cassa medesima.

Prego quindi la Camera e l'onorevole ministro del tesoro di voler aumentare il contributo concesso dal Governo alla Cassa per le pensioni di trenta o quarantamila lire all'anno per dieci anni, per dare così modo ai medici condotti anziani di non dover rilasciare un contributo maggiore per poter andare in pensione a 78 anni.

La preghiera quindi, che io rivolgo al ministro, è questa, che il contributo annuo sia portato da 250, a 280 mila lire, affinché questi medici vecchi possano ottenere dalla Cassa tanto, quanto basti loro per un tranquillo riposo.

TEDESCO, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Pur associandomi alle considerazioni pietose del-

l'onorevole Scellino, mi dispiace di non poter aderire alla sua domanda.

Debbo cominciare da oggi, e me ne duole, ad attuare quanto ebbi l'onore di dichiarare nella seduta di ieri.

Diamo già due milioni e 500 mila lire ai medici condotti e la finanza non può consentire ulteriori aggravii, siano anchelimitati.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti e il Consiglio di Stato, le disposizioni contenute nelle varie leggi generali e speciali riguardanti l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, degli istituti di previdenza e delle altre gestioni affidate alla Cassa medesima, nonchè le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 2.

I depositi prescritti da legge, da regolamento o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa e quelli che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato, i quali, in forza dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, debbono, salvo speciali eccezioni previste da leggi e regolamenti, farsi nella Cassa dei depositi e prestiti, saranno eseguiti e mantenuti tassativamente nelle condizioni in cui sono ordinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità competenti.

La conversione di depositi di numerario in depositi di titoli e quella di depositi di titoli in depositi di numerario o di titoli di altra specie, e la sostituzione di depositi agli stessi effetti, sono ammesse, quando la legge o il regolamento non prescriva tassativamente la natura del deposito, sopra disposizioni dell'autorità competente, oppure, quando non sia necessario l'intervento della autorità, sopra consenso di tutti gli interessati. A richiesta degli interessati la Cassa dei depositi e prestiti provvederà alla esecuzione dell'operazione.

(È approvato).

Art. 3.

Agli effetti dell'articolo 145 del codice di commercio e dell'articolo 55 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso, approvato con regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3ª), sono equiparati ai titoli del debito consolidato i titoli di rendita redimibile emessi o da emettere in conformità delle leggi 24 dicembre 1808, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228.

Con decreto reale promosso dal Ministero del tesoro, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, potrà autorizzarsi di volta in volta l'impiego in altri titoli di Stato, non appartenenti al debito consolidato, delle somme da depositarsi agli effetti dell'articolo 145 del Codice di commercio.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Nell'ultimo comma dell'articolo alla parola « Ministero » bisogna sostituire la parola « ministro ».

CHIESA EUGENIO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESA EUGENIO. Mi preme far constatare che le motivazioni della Commissione non sembrano troppo tranquillanti per un eventuale nuovo regime avvenire.

Ora io desidero che nel progetto nuovo che si accenna intorno alle assicurazioni, sia tenuto presente equamente non solo l'interesse dell'erario e delle società di assicurazione, ma anche l'interesse del consumatore di assicurazioni, perchè la obbligatorietà di impiegare il danaro in titoli, che rendono troppo poco, farà sì che dalle società verranno accresciute le tariffe.

È necessario, a mio giudizio, contemperare gli interessi di tutti.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 3, nel quale alla parola « Ministero » è sostituita la parola « ministro ».

(È approvato).

Art. 4.

Il fondo di riserva della gestione propria della Cassa depositi e prestiti e quelli della gestione delle Casse postali di risparmio e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, possono essere impiegati, oltrè nei modi stabiliti dalle leggi in vigore, anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato.

(È approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, la Cassa depositi e prestiti, già autorizzata coll'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 364, a tenere in titoli al portatore tanta rendita di quella appartenente al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio quanto è necessaria per il funzionamento del servizio riguardante l'impiego in rendita dei depositi del risparmio, cederà giornalmente ai depositanti stessi, in base al prezzo medio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno precedente, la rendita consolidata da essi richiesta, prelevandola da quella predetta del fondo di riserva e provvederà alla reintegrazione della medesima, mediante periodici acquisti, con le norme che saranno stabilite dal Ministero del tesoro.

A modificazione dell'articolo 5 ultimo comma della citata legge 27 maggio 1875, è stabilito l'obbligo di mantenere affisso negli uffici postali apposito avviso indicante il saggio d'interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale, nel suo importo netto dall'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministero, a questo articolo, propone il seguente emendamento:

« Aggiungere dopo il primo comma :

L'impiego dei depositi del risparmio postale potrà farsi anche nelle rendite 3.50 e 3 per cento redimibili, create con le leggi 24 dicembre 1908, n. 751, e 15 maggio 1910, n. 228 ».

La Commissione l'accetta?

SAPORITO, *relatore*. Lo accetta.

CARCANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO. Vorrei pregare Ministero e Commissione di voler considerare se non convenga fare un articolo distinto di questa disposizione, che non ha nessun rapporto con le disposizioni contenute nell'articolo 5. Forse è incorso un errore di stampa, si voleva fare una aggiunta all'articolo 3.

Se si facesse un articolo 3-bis, la disposizione rimarrebbe più chiara e non verrebbe commista ad altre che non hanno alcuna relazione con essa.

PRESIDENTE. Il Governo accetta questa proposta?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'accetta.

PRESIDENTE. La Commissione?

SAPORITO, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'emendamento proposto all'articolo 3

dal Ministero ed accettato dalla Commissione, che diventerà l'articolo 3 bis.

(È approvato).

Ed ora pongo a partito l'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 6.

Il titolo legale a possedere, necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi ordinari fatti nella Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato in Camera di consiglio dal Tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta.

Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunciato, parimenti in Camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso il quale trovasi iscritto il deposito.

Quando si tratti però di somma non superiore a lire 2,000 la successione può giustificarsi nei modi stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dallo Stato. Se la somma non supera lire 200, basta la presentazione dell'atto di morte e dell'atto giudiziale di notorietà; e se non supera lire 100, l'atto di notorietà può essere ricevuto dal sindaco.

(È approvato).

Art. 7.

A decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della presente legge, la tassa annua di custodia dovuta sui depositi di valori fatti nella Cassa dei depositi e prestiti è commisurata in ragione di una lira per ogni mille lire di capitale nominale. Le frazioni di mille lire del capitale nominale sono calcolate per intero.

Rimane ferma la disposizione speciale contenuta nell'articolo 3 della legge 8 luglio 1897, n. 252.

SAPORITO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *relatore*. In questo articolo è incorso un errore di stampa. Nell'ultimo comma, là dove dice « articolo 3 della legge, ecc. », deve dire « articolo 7 ».

PRESIDENTE. Con questa correzione, nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

Le trasformazioni dei mutui della Cassa dei depositi e prestiti ai sensi del 1° e 2°

comma dell'articolo 17 della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, possono essere consentite anche pei mutui concessi nell'anno 1906 ai comuni, alle provincie ed ai loro consorzi, ai consorzi di scolo, di bonificazione, d'irrigazione, di derivazione ed uso di acqua per scopo industriale ed ai consorzi per opere idrauliche.

(È approvato).

Art. 9.

Per i mutui da assumersi dai comuni, ai termini dell'articolo 6 della legge (testo unico) 5 settembre 1907, n. 751, la garanzia può essere data con delegazioni sui proventi del dazio consumo, anche quando l'aliquota della sovrainposta nel comune richiedente non raggiunga quella media dei comuni del Regno, purchè sia in misura uguale o superiore al limite legale; ferme rimanendo le altre condizioni stabilite dall'articolo 6 della citata legge.

(È approvato).

Art. 10.

Il cumulo dei servizi di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi sul Monte pensioni degli insegnanti elementari, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97, è ammesso anche quando il pensionando cessi dal servizio attivo alla dipendenza dello Stato in una delle qualità specificate nell'articolo stesso, e per la liquidazione delle pensioni o delle indennità saranno applicate le disposizioni del predetto testo unico delle leggi sul Monte.

Avrà però facoltà di richiedere la liquidazione a norma delle leggi sugli impiegati civili, per tutta la durata del servizio, compreso quello prestato, sia ai comuni che allo Stato, nella qualità di sotto maestro, incaricato, supplente, assistente e in soprannumero, il pensionando che si trovi alle dipendenze dello Stato.

Sono salvi in ogni caso i maggiori diritti derivanti all'impiegato, alla sua vedova ed agli orfani dai regolamenti e dalle concessioni degli Enti presso i quali ha prestato servizio.

Il rimborso all'Ente liquidatore, da parte degli altri interessati, sarà fatto nei modi indicati dalle leggi e dai regolamenti sul Monte pensioni degli insegnanti elementari.

(È approvato).

Art. 11.

La facoltà di cui all'articolo 7 della legge 19 maggio 1907, n. 270, di estendere agli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, istitutiva della Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali, è ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911.

I contributi personali non pagati dagli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere versati, con i relativi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel settennio 1911-1917.

La facoltà di cui all'articolo 36 della legge 6 marzo 1904, n. 88, prorogata con le leggi 20 giugno 1905, n. 333, 22 aprile 1906, n. 144, e 28 aprile 1907, n. 220, è ripristinata ed estesa al 30 giugno 1911.

I contributi personali non pagati dai segretari e dagli altri impiegati comunali possono essere versati, con i rispettivi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel triennio 1911-1913.

(È approvata).

Art. 12.

Ai medici condotti che si trovavano in regolare servizio alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1898, n. 335, o alla data di estensione della legge istitutiva della Cassa pensioni dei medici condotti ad altre categorie di sanitari, e che, pur avendone la facoltà, non si iscrissero fin dall'inizio o si iscrissero in ritardo, è concesso il riconoscimento, agli effetti della misura del trattamento di riposo, di tanti anni di servizio effettivo quanti ne occorrono ad essi per completare un quindicennio anteriore alla loro iscrizione alla Cassa.

A tale effetto, come premio di riscatto il sanitario deve assoggettarsi al pagamento entro un decennio, del capitale corrispondente ai complessivi contributi, di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1909, n. 744, con le quote mutue e gli interessi composti.

Per i sanitari che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato il 60° anno di età e i 25 di servizio, e si avvalgano della facoltà concessa con la prima parte del presente articolo, potrà essere liquidata la pensione dopo un quinquennio di iscrizione alla Cassa. In tale caso la pensione

risultante dalla chiusura del conto individuale non potrà mai essere inferiore a quella dedotta mediante l'applicazione della tabella B annessa alla detta legge, in base all'età del sanitario e a 20 anni di servizio costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data di iscrizione, purchè in questo ultimo periodo di 5 anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.

CELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELLI. Due sole parole per compiere un dovere di gratitudine, a nome dei sanitari e specialmente dei medici anziani; dovere di gratitudine che va anzitutto al mio carissimo amico personale onorevole Carcano, il quale da ministro del tesoro accolse benignamente una mia proposta; si estende all'onorevole Salandra il quale la completò in questo disegno di legge; e infine giunge all'onorevole Tedesco il quale, sebbene testè abbia dichiarato di avere stretti i cordoni della borsa, pure lo ha mantenuto e lo mantiene in misura che credo sia per ora sufficiente ai bisogni più impellenti dei medici anziani.

E un ringraziamento io devo, sempre a nome della classe sanitaria, eziandio alla Commissione parlamentare, in specie all'onorevole Saporito che nel 1898 fu con noi un fondatore di questa Cassa pensioni su di una base così bene solida, che ha portato tutti quei benefici che noi qui non facciamo che estendere.

L'onorevole Saporito ricorda che egli e, in parte, anch'io fummo esposti nei primi tempi agli strali dei medici, i quali non sapevano apprezzare i benefici della nuova istituzione; ma la verità si è fatta strada; e con questo complemento, che ripeto, noi dobbiamo alla continuità di tre Ministeri successivi, possiamo esser lieti che la Cassa pensioni per i medici diventerà sempre più benefica. Ciò non toglie che col tempo non potranno e non dovranno chiedersi anche ulteriori perfezionamenti; e, come per la Cassa pensioni per i maestri elementari, noi siamo certi che si procederà sempre di bene in meglio.

Anzi, per finire, mi piace di rendere un tributo di meritatissima lode a quel modello di pubblica amministrazione che è la Cassa depositi e prestiti, a cui giustamente abbiamo fatto ora col disegno di legge testè approvato un trattamento non di favore, ma di giustizia. Ed è con questi vivi

sentimenti di gratitudine che io invito la Camera ad approvare questo disegno di legge che risponde ad un antico voto della benemerita classe sanitaria. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SAPORITO, relatore. Per la mia parte ringrazio l'onorevole Celli delle parole che ha dette a mio riguardo; tanto più che io non sono abituato ad essere molto lodato, (*ilarità*) perchè nell'adempimento dei miei doveri io metto una grande rigidità per l'interesse pubblico; e quindi la lode mi arriva questa volta più gradita. Ringrazio molto l'onorevole Celli.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

Le riduzioni delle pensioni dei medici condotti, di cui all'articolo 23 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono soppresse agli effetti del disposto degli articoli 1 (nn. 16 e 17) e 5 della legge 2 dicembre 1909, n. 744, con decorrenza dal 1° gennaio 1909.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è iscritta per un decennio dal 1° luglio 1910, in un capitolo speciale « Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari », l'annua somma di lire 250,000, per sopperire all'onere derivante alla Cassa medesima da quanto è disposto nel comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 14.

Le Casse di risparmio ordinarie possono concedere ai comuni e alle provincie, con le garanzie e coi privilegi stabiliti per quelli della Cassa depositi e prestiti, mutui destinati:

- a) al riscatto dei debiti onerosi;
- b) all'esecuzione di opere di pubblica utilità;
- c) all'acquisto di stabili per pubblico servizio;
- d) per l'assunzione diretta di pubblici servizi.

Gli interessi di detti mutui godono della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, in luogo della detrazione di cui all'articolo 61 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, del 24 agosto 1877, n. 4021.

Le facoltà di cui al presente articolo sono date anche alla Cassa di risparmio del Banco

di Napoli nel limite di un decimo dei depositi.

Pei mutui contratti dai comuni con le Casse di risparmio per lo scopo indicato nel precedente comma d), non è applicabile la limitazione prescritta dal comma primo dell'articolo 179 della legge comunale e provinciale (testo unico) 21 maggio 1908, n. 269.

L'onorevole Di Cambiano propone la soppressione di quest'articolo.

Ha facoltà di parlare.

DI CAMBIANO. Sarò molto breve. Poichè l'ora non lieta e la disgraziata fretta di queste discussioni non consentono di ragionare come si vorrebbe e dovrebbe anche le cause migliori. Io prego, nel nome e nell'interesse dei comuni e soprattutto delle Casse di risparmio, di voler sopprimere quest'articolo, nel senso che non faccia ora parte di questa legge. Potremo discuterlo e, convenientemente emendato, deliberarlo magari altra volta, in altra sede più appropriata. Qui, ed oggi, no. Quest'articolo non è nè urgente nè necessario, perchè le Casse di risparmio oggigiorno possono far tutto quel che è detto in quest'articolo, senz'altra autorizzazione a favore dei comuni e delle provincie, per una legge del 1908; e dico di più: questo disegno di legge coll'articolo 14 porrebbe alla concessione dei mutui ed alla garanzia delle delegazioni una limitazione che oggi le Casse di risparmio non hanno e che non deve porsi.

Ma non soltanto non c'è nè l'urgenza nè la necessità di queste disposizioni, vi è di peggio: il danno delle Casse di risparmio là dove si parla dell'esenzione di imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei mutui ai comuni e alle provincie in luogo della detrazione ora sancita nell'articolo 61 della legge per la ricchezza mobile.

E lo spiegherò in poche parole.

Per un principio di equità finanziaria si è creduto ingiusto di tassare due volte i frutti dei depositi presso le Casse di risparmio; una volta cioè come interessi per essi pagati ai depositanti, e un'altra come impieghi di questi depositi in mutui a comuni e provincie.

E si è perciò disposto che dall'ammontare della ricchezza mobile, dovuta dalle Casse di risparmio per quegli interessi, venisse detratta la imposta già pagata sui mutui ai comuni e provincie.

E codesto, si intende, non come privilegio, ma come beneficio delle Casse di risparmio.

L'articolo 14, che io combatto, disponendo invece che codesti mutui sieno esenti

da imposta e che più non avvenga la detrazione, ha l'apparenza, se non la realtà, di mutare in beneficio dei comuni quello che era beneficio delle Casse di risparmio. I comuni pagheranno sempre bensì quello che prima pagavano per interessi dei debiti loro e le Casse di risparmio non pagheranno nè più nè meno per imposte; ma dalla nuova disposizione di legge, che par soltanto e si dice innovazione letterale e formale, i comuni trarranno la illusione e con la illusione avranno la pretesa di pagar di meno alle Casse, perchè venne detta soppressa la imposta di ricchezza mobile. Di qui il danno per le Casse che io denunzio, sia pur esso soltanto un danno morale, e vi abbiano pure a guadagnar nulla i comuni, come effettivamente nulla guadagneranno; sarà già abbastanza rincrescioso che ne vengano contestazioni e guai.

Per queste ragioni, che ho esposto molto succintamente e molto affrettatamente, prego l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di consentire di stralciare dal disegno di legge in discussione questi provvedimenti dell'articolo 14, i quali non hanno, lo ripeto, valore di opportunità e meno ancora di urgenza ed hanno nemmeno precisione di disposizione, perchè non vi si dice se siano soltanto da applicarsi ai mutui futuri e non contengono quindi gli avvedimenti transitori che in tal caso ci vorrebbero e che conturbano perciò per ogni verso, in modo deplorabile, lo stato attuale delle pattuizioni e dei rapporti tra le Casse creditrici e gli enti debitori. Se sarà necessario di disporre qualche altra miglior cosa in proposito lo faremo a tempo e in sede migliore.

Questo concedete alle Casse di risparmio; e non dimenticate che le Casse di risparmio, per le quali io parlo, son quelle di cui voi sollecitate ogni volta il concorso e che il concorso loro non hanno mai negato, si tratti di lenire i danni e le miserie di terremoti e di altri disastri e di contribuire ad ogni fatta di riforme e di miglioramenti sociali, di assicurazioni operaie, di case popolari, di Banche della cooperazione... e tronco la serie.

Ascoltate or voi la loro voce poichè la fanno sentire.

E adduco un'ultima ragione per la soppressione dell'articolo 14 che invoco. Il tema delle delegazioni si presterebbe a ben altri provvedimenti più efficaci e più vantaggiosi. Quanto non si guadagnerebbe e qual mercato non si aprirebbe loro smobilizzandole e rendendole negoziabili, come sono al ri titoli di comuni e provincie!

Codesto faciliterebbe i mutui agli enti locali e toglierebbe l'ostacolo delle immobilizzazioni, che rende necessariamente le Casse di risparmio molte volte restie alla concessione di mutui a lunga scadenza. Di questo si potrà parlare in momenti più calmi: oggi è impossibile e non mi ci provo. E così, se veramente aveste pensato a giovare in questo tema ai comuni e alle provincie, avreste dovuto, con una savia disposizione di preta giustizia, evitar loro il danno che ora si avvera per i contratti di mutuo, di pagare una doppia tassa, quella del bollo sulle delegazioni e quella del registro per il contratto. Qui c'era da innovare con frutto e voi non ci avete pensato.

Ma finisco rinnovando la mia calda preghiera di accogliere l'emendamento proposto, sopprimendo l'articolo 14 e rimandando le disposizioni che vi sono contenute alla loro sede naturale, a quella dei tributi locali e dei provvedimenti da deliberarsi in pro' delle provincie e dei comuni che auguro e spero non abbiano troppo a tardare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Mi piace ricordare alla Camera che questo articolo 14, che l'onorevole Ferrero di Cambiano ritiene non urgente nè necessario, è tolto di peso da un disegno di legge sulla riforma dei tributi locali, presentato dal Ministero Sonnino. (*Interruzioni*).

E nella relazione, che precede quel disegno di legge, è ampiamente dimostrata non solo la necessità, ma anche l'urgenza del provvedimento.

Questa disposizione tende a facilitare la concessione di prestiti agli enti locali, perchè la Cassa di depositi e prestiti, come la Camera sa, pur facendo numerosi e importanti prestiti (e quest'anno, in soli sei mesi, ha accordato 75 milioni di prestiti, molto superiore a quella dell'intera annata precedente), non riesce a soddisfare tutte le esigenze.

CARCANO. Benissimo!

TEDESCO, *ministro del tesoro*. E il collega onorevole Carcano, che conosce la situazione, che l'ha osservata da vicino per due anni e mezzo, deve riconoscere anch'egli l'opportunità della proposta.

L'onorevole Di Cambiano dice che anche oggi le Casse di risparmio possono fare mutui con la delegazione sulla sovrimposta. Ma una modificazione portata all'articolo è che oltre alla garanzia della delegazione sulla sovrimposta, ci può essere quella dei proventi del dazio consumo; e questo è un vantaggio notevole.

La parte che principalmente ha ispirato il discorso dell'onorevole Ferrero di Cambiano si riferisce all'imposta di ricchezza mobile. Ora su questo punto non potrei meglio e più chiaramente dire di quello che è detto nella relazione della Commissione. L'elegreggio relatore, onorevole Saporito, scrive:

« Il secondo comma dell'articolo trae la sua ragione di essere dall'articolo 61 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, per l'imposta di ricchezza mobile. Giusta tale articolo le Casse di risparmio ordinarie detraggono dall'imposta di ricchezza mobile sui loro redditi quello che esse pagano per rivalsa sugli interessi dei mutui agli enti locali, a carico dei quali ne viene eseguito l'accertamento diretto. Perciò in pratica lo Stato nulla riscuote, perchè mentre accerta l'imposta all'ente mutuatario, abbuona, dall'altra parte, altrettanta imposta alle Casse di risparmio mediante detrazione dall'imposta dovuta sui suoi utili e sugli interessi spettanti ai depositanti. Tanto vale, perciò, evitare un superfluo accertamento e corrispondente difalco di imposta, semplificando il procedimento ed evitando possibili equivoci nei rimborsi e sull'accertamento dell'imposta a carico degli enti locali ».

Aggiungo in fine che questa disposizione di legge è stata molte volte sollecitata dalla associazione generale dei comuni.

Per queste considerazioni, prego l'onorevole Di Cambiano di non insistere nella sua proposta. Ad ogni modo prego la Camera di volere approvare l'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrero di Cambiano insiste?

DI CAMBIANO. Insisto per tutte le ragioni che ho dette e che non sono state per nulla contraddette dall'onorevole ministro, il quale non ha parlato che di compensi aritmetici per mostrare che nulla si pagherà di più o di meno per ricchezza mobile, ma senza tener conto di tutte le altre mie considerazioni di indole morale e senza mostrare, come pur doveva, per convincere la Camera e me, che le nuove disposizioni dell'articolo 14 siano urgenti o in propria sede; cose tutte che ho contestate e contesto.

Se dell'interesse e delle giuste ragioni delle Casse di risparmio non volete tener conto, io me ne dorrò; ma segnalando il danno avrò almeno compiuto il mio dovere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Segue ora un articolo aggiuntivo proposto dal Ministero:

Art. 15.

Oltre le agevolanze consentite con i precedenti articoli 3 e 5, secondo comma, sono estese alle rendite 3.50 e 3 per cento, create con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, le disposizioni, per la accettazione delle rendite consolidate come cauzioni dei contabili, per il ricevimento delle cedole in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualunque periodo del semestre precedente la scadenza, e in genere tutte le disposizioni vigenti per gli impieghi e le agevolanze concesse al consolidato.

La Commissione accetta quest'articolo aggiuntivo?

SAPORITO, *relatore*. Lo accetta.

LIBERTINI PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI PASQUALE. Rivolgo una preghiera all'onorevole ministro.

Fra le operazioni, cui è autorizzata la Cassa depositi e prestiti, c'è anche quella di fare anticipazioni sui sussidi chilometrici alle ferrovie private. Di queste operazioni poche se ne sono compiute, mentre sarebbero molto utili, anche se, lievemente, aumentassero la percentuale dei sussidi stabilita secondo le leggi.

Mi permetto di raccomandare all'onorevole ministro che voglia facilitare queste operazioni che saranno molto utili specialmente per la Sicilia.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Assicuro l'onorevole Pasquale Libertini che terrò conto della sua raccomandazione.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 15 aggiunto.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge « Riordinamento del casellario centrale giudiziario e degli uffici della statistica giudiziaria e notarile ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Viazzi per svolgere la sua proposta di sospensiva.

VIAZZI. Non parlerò che otto minuti, tenendo l'occhio all'orologio di fronte; non abuserò quindi davvero della pazienza dei colleghi. Questo disegno di legge trae il suo titolo dal casellario giudiziario, ma nello stesso tempo aumenta, nella amministrazione centrale del Ministero di grazia e giustizia, un posto di direttore generale, uno di vice-direttore generale, uno di ispettore generale e parecchi altri con una maggiore spesa di 270 mila lire.

PRESIDENTE. Onorevole Viazzi non entri nel merito!... Si limiti a parlare della sospensiva.

VIAZZI. Devo indicare quale è l'oggetto del disegno di legge per spiegare appunto le ragioni della sospensiva.

La relazione ministeriale in qualche modo giustifica o cerca di giustificare questo aumento di funzionari; ma io intanto constato che esso non è affatto giustificato dalla esistenza del casellario giudiziario. È nota a questo riguardo la opinione di tutti i tecnici, magistrati, avvocati e giuristi intorno al funzionamento di questo casellario. È pure recente un appunto mosso autorevolmente dal collega Stoppato in seno alla Giunta del bilancio intorno a questo casellario centrale giudiziario di cui tutte le relazioni dicono che noi siamo il solo popolo di Europa a possederlo unitamente al Belgio.

APRILE. Da cui l'abbiamo copiato.

VIAZZI. Ora, se può averlo il Belgio, che conta pochi abitanti e poca delinquenza, è assurdo concepirlo in Italia, dove la popolazione è immensamente maggiore e, purtroppo, è anche immensamente maggiore la delinquenza. Questo tutti pensano e tutti dicono; ma non si ha il coraggio di sostenerlo nelle riviste e nelle discussioni parlamentari. Ed è pur bene che sia venuto il momento di dirlo e di affermarlo alla Camera e di trarne le conseguenze pratiche, perchè tra qualche decennio con questo mastodontico casellario centrale dovremo allargare Roma per poter mettere bene a posto e in ordine tutte le schede riguardanti i signori delinquenti d'Italia.

L'onorevole ministro di grazia e giustizia, ed io sono d'accordo con lui nelle sue direttive di pensiero, ricorda certamente come egli in una pregevolissima relazione sul bilancio del 1906 dicesse in termini precisi che al casellario centrale si era provveduto, stabilendo al Ministero di grazia e giustizia un numero di funzionari anche

maggiore di quello che non fosse necessario. E sempre l'onorevole Fani in una relazione successiva accentuava ancora il proprio pensiero portandolo a considerazioni di ordine più elevato e generale.

Permetta la Camera che io ricordi le sue parole perchè son sempre utili siffatti richiami, specialmente in queste ultime sedute antimeridiane, di cui si approfitta per presentare tra l'impazienza e la fretta disegni di legge che allargano gli organici sotto le più varie apparenze, e che in altre circostanze più difficilmente incontrerebbero approvazione.

Scriveva dunque l'onorevole Fani nella sua relazione al bilancio del 1907:

« La Camera, il ministro lo sa, è da qualche tempo vivamente impressionata dalla frequenza con la quale il Governo presenta modificazioni agli organici dei vari dicasteri suoi.

« E al vedere che ciascuna proposta si risolve in sostanza in aumento di personale e di spesa, e nel rendere più agevoli e più celeri i passaggi e le promozioni, sorge naturale la presunzione che le proposte di mutamenti non mirino a provvedere a vere e proprie necessità funzionali, ma a soddisfare piuttosto esigenze di carriera e siano quindi unicamente consigliate da interessi di classe.

« E sono purtroppo d'ordinario questi i moventi per cui si creano alle volte categorie nuove, nuovi posti e nuovi uffici; si istituiscono attribuzioni nuove scindendo una funzione di gestione in più e diverse funzioni minori. Ed è una ridda vertiginosa di divisioni e di suddivisioni, attraverso alle quali rimane poi impedita o incagliata o sospesa, e alle volte anche perduta, l'azione che dovrebbe essere sempre vigorosa, pronta, esauriente della gestione dello Stato.

« Donde la inquietudine, il malcontento, il lamento legittimo e naturale del cittadino mal corrisposto, in quello che è per lui un diritto, a quel servizio che egli domanda allo Stato e che lo Stato gli deve. Si finisce in sostanza con dare fondamento di vero alla credenza che, per creare l'impiegato, s'inventa l'impiego, e oltre il danno organico e funzionale nella gestione dei più gravi e dei più delicati interessi pubblici, oltre il detrimento economico e morale insieme, si va addirittura incontro al pericolo di burocrazie spadroneggianti e assorbenti intiera l'azione direttiva dei negozi pubblici dello Stato.

« Ora, che il Governo debba curare per quanto è possibile l'interesse dei funzionari propri, s'intende, ma questo non può e non deve prevalere mai sulla intrinseca necessità delle varie funzioni, in nome delle quali e per le quali deve svolgersi e attuarsi giusta, ordinata, serena e ad un tempo efficace, energica e pronta l'azione amministrativa dello Stato ».

Dunque per l'onorevole Fani, già dal 1906 era giunto il momento di finirla con siffatti aumenti d'organici in ogni occasione.

Ora ci troviamo in questa situazione. Io credo che la perplessità (e sono molto limitato nella mia espressione) la perplessità nel giudizio di tutti i competenti in ordine al funzionamento del casellario centrale, importi una maggiore discussione dell'argomento, un più profondo studio, allo scopo di vedere se non sia il caso di prendere dei provvedimenti radicali, invece di conservare ciò che può essere un male grandissimo nell'avvenire per la finanza dello Stato e per il buon andamento del servizio generale al Ministero di grazia e giustizia.

In secondo luogo, per ciò che concerne gli altri aumenti degli organici, io credo che, poichè questi aumenti non hanno rapporto alcuno col funzionamento del casellario, il quale riguarda funzioni essenzialmente meccaniche e di ordine inferiore, e siccome d'altra parte la Giunta del bilancio in nessun modo giustifica tale aumenti, e neanche la relazione ministeriale in verità ci illumina troppo in proposito, io credo sia giustificata la mia proposta di sospensiva. E prima di terminare debbo fissare due punti che sono al di fuori della tesi generale, ma che vengono a circoscrivere il pensiero che mi dirige.

In primo luogo non contesto che i cinquanta vice-cancellieri che furono tolti da uffici locali e trasferiti al Ministero per queste funzioni, diremo così meccaniche, del casellario, possano e debbano per intanto passare in pianta stabile negli uffici del Ministero.

In secondo luogo, a pagina sette della sua relazione, il ministro ci dice che nel richiedere il nuovo aggravio al bilancio, per 270 mila lire, il Governo ha provveduto al compenso da darsi all'erario, mercè un altro progetto di legge che vi sarà presentato dal collega delle finanze. Non ci si spiega quale sia: si afferma solo che col medesimo si provvederà alle spese. Ora credo

di sapere che questo disegno di legge riguarderà nuovi aumenti di tasse in materia di atti commerciali, ma non sappiamo quale sarà questo nuovo progetto, non ne conosciamo la portata, nè sappiamo se andrà in vigore. È questo quindi un altro argomento che io desumo dalla stessa relazione ministeriale, per vedere appoggiata la mia domanda di sospensiva.

PRESIDENTE. Come la Camera sa, la proposta sospensiva ha la precedenza, e su di essa deve decidersi, prima che cominci la discussione.

A seconda del regolamento, sulla sospensiva non possono parlare che due soli deputati, compreso il proponente, in favore; e due contro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Sottogiunta del bilancio.

CAO-PINNA, *presidente della Sottogiunta del bilancio*. Il fatto doloroso che ha contristato tanto i colleghi della Giunta e tutta la Camera, della morte del compianto collega Mazza, obbliga me, presidente della Sottogiunta, a difendere la sua relazione.

L'onorevole Viazzi ha fatto alcune osservazioni sopra questo disegno di legge.

L'onorevole Viazzi deve ricordare che la legge per l'ordinamento del casellario giudiziario data già da otto anni, e che questa che discutiamo non è che una legge esecutiva, perchè fu impiantato il casellario centrale con legge speciale, ma non fu dato a questo casellario giudiziario il personale necessario per farlo funzionare. Quindi s'iniziò coll'applicazione provvisoria di alunni di cancelleria e si è andati avanti così con rattoppi per farlo funzionare, senza che il personale necessario vi fosse.

Quando fu presentato dall'onorevole Giolitti il progetto per gli organici delle amministrazioni centrali, la Sottogiunta, incaricata degli organici, fece noto al presidente del Consiglio, onorevole Giolitti, ed al ministro del tesoro, onorevole Carcano, che appunto nel Ministero di grazia e giustizia si verificava questo fatto per il quale il personale era insufficiente, e proponeva fin d'allora la nomina di un direttore generale, di un vice-direttore generale e di tutto il personale occorrente per il servizio del casellario giudiziario. Ma dagli onorevoli ministri fu però osservato allora che non poteva il ministro del tesoro disporre di fondi maggiori dei dieci milioni assegnati per tutti quegli organici, e quindi si dovette desistere dal proporre questo aumento d'organico per il Ministero di grazia e giustizia,

il quale è da otti anni circa obbligato al disimpegno d'importanti servizi senza il personale necessario.

È pertanto indispensabile assolutamente di impiantare questo casellario giudiziario in condizione di funzionare regolarmente. Io sono d'accordo con l'onorevole Viazzi, e la Sottogiunta stessa ha rilevato che il casellario giudiziario in Italia porterà certamente una grande spesa, specie per i locali che occorreranno; nè si possono fare confronti col Belgio, che è un piccolo Stato ed ha una delinquenza non eccessiva, sicchè questo servizio non richiede colà tutto quello che richiederà in Italia. Ma questo è un fatto che potrà discutersi in seguito. Ora il casellario è impiantato e bisogna farlo funzionare.

Dati questi elementi, che non sono assolutamente contestabili, io pregherei l'onorevole Viazzi di ritirare la sua proposta sospensiva, la quale non porterebbe a nessun altro risultato che a quello di sospendere una legge necessaria, di sospendere un servizio che da otto anni funziona e dal quale non potrebbe aversi quel profitto che si aspetta e che è possibile solo ottenere quando vi sia adibito il personale occorrente.

Per l'avvenire, io sono d'accordo con l'onorevole Viazzi, converrà forse modificare la legge sul casellario giudiziario; ma oggi io pregherei l'onorevole Viazzi di ritirare la sospensiva e di lasciare che si approvi una legge nella quale l'onorevole Mazza, con diligente studio e con affetto profondo a questa istituzione e a tutto quello che riguardava la giustizia, ha portato il suo contributo operoso e diligente. E colgo l'occasione opportuna per mandare alla sua memoria un saluto di rimpianto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Io ringrazio il presidente della Sottogiunta del bilancio della grazia e giustizia del conforto, che egli dà alla resistenza che io faccio alla proposta sospensiva dell'onorevole Viazzi.

Le parole che io ho scritto, e che l'onorevole Viazzi mi ha con fraterno amore ricordato, (*Si ride*) nella relazione che egli ha letto, esprimono un pensiero, che io tornerei volentieri ad avere anche oggi. Ma oggi da ministro io ho trovato che il casellario giudiziario era organizzato ed istituito in tutta la sua esplicazione. C'era un personale provvisorio, che per la legge 24 maggio 1908 doveva essere reso definitivo; e questa

legge obbligava il Governo a fissare un termine per provvedere all'ordinamento definitivo del casellario centrale. Siamo andati innanzi con due proroghe. Quando io sono venuto al Ministero, ho trovato che l'onorevole Scialoja aveva preparato questo disegno di legge, che oggi si discute, e che io naturalmente mi sono reso sollecito di presentare alla Camera, perchè doveva obbedire a ciò che il Parlamento aveva ordinato con la legge del 1908.

E per fortuna mi trovo proprio in un caso in cui, mentre mi posso, quasi direi con legittimo amor proprio, compiacere delle parole che ho scritto, non sono in contraddizione con quello che l'onorevole Viazzi mi ha ricordato. Perchè è un caso in cui l'aumento di personale, o il diverso ordinamento del personale di grazia e giustizia, è necessariamente richiesto da questa nuova funzione di Stato, che oramai con tre leggi la Camera ha voluto ed approvato.

Ma non basta questo per dare spiegazioni del nuovo ordinamento del personale proposto con la legge in esame. C'è un'altra ragione che io speravo avesse persuaso l'onorevole Viazzi. Ed è questa. Dopo le parole che io ho scritto e che egli mi ha ricordato, si è verificato che il servizio della statistica dal Ministero di agricoltura, industria e commercio è passato al Ministero di grazia e giustizia. A quel servizio di statistica il Ministero di agricoltura, industria e commercio provvedeva con 50 funzionari. Ora i direttori del Ministero di grazia e giustizia hanno procurato di restringere a più modeste proporzioni l'adempimento di questo importantissimo ufficio ed hanno ristretto il numero dei funzionari a ciò necessari a sole 35 persone.

C'è poi un'altra ragione per la quale bisogna in qualche modo infondere nuovo sangue e nuova vita al Ministero di grazia e giustizia. Ed è questa: nell'intervallo occorso tra quelle relazioni ed oggi, si è verificato che il Governo ha assunto a sè di provvedere a tutti i locali per la magistratura giudiziaria del Regno. Prima, come l'onorevole Viazzi sa, il Governo provvedeva soltanto alle Corti di cassazione ed alle magistrature superiori delle Corti di appello. Oggi deve provvedere a tutti i locali dei tribunali, delle preture, delle Corti d'assise, e via dicendo.

Ora io stamane, studiando il modo di rispondere e di scongiurare questa sospensiva, che sentivo che mi cadeva sulle spalle,

ho constatato questo che, mentre allora il Ministero di grazia e giustizia gestiva una somma di 100 o 200 mila lire, oggi, per il nuovo servizio assunto per provvedere a questi locali, la sua gestione arriva a tre milioni e 600 mila lire, specialmente dopo l'aggravio notevole (che costituirà argomento di discussione di un'altra legge) per il palazzo di giustizia in cui vanno collocandosi a poco a poco le varie giurisdizioni della capitale del Regno.

Ecco come noi ci troviamo, non dinanzi ad un organico che si faccia per fare cosa grata alle persone che vengono in qualche modo beneficate, ma ad un organico che si fa per corrispondere a vere e proprie necessità funzionali del Dicastero di grazia e giustizia. E questa mi pare che sia tale una risposta esauriente da persuadere, non solo tutta la Camera, ma lo stesso onorevole Viazzi a votare contro la sua stessa proposta sospensiva. (*Si ride*).

Perchè non si può fare diversamente, una volta che io ho detto le ragioni per le quali, pur ricordando e non dissentendo da quello che ho scritto da deputato, debba da ministro raccomandare alla Camera che non accolga la proposta sospensiva dell'onorevole Viazzi, qualora egli vi insista. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Viazzi, insiste nella sua proposta sospensiva?

VIAZZI. Il modesto senso della realtà parlamentare consiglia proprio in quest'ora a qualunque galantuomo il ritiro di una proposta sospensiva, come la mia.

Il Governo poi un giorno mi dirà se quei sessanta funzionari, che furono messi in più nel Ministero di grazia e giustizia per la statistica, diminuirono al Ministero di agricoltura, industria e commercio dove prima si trovavano. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Allora si dia lettura del disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario legge: (Vedi Stampato n. 460-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale ed ha facoltà di parlare l'onorevole De Nicola.

DE NICOLA. M'ero iscritto per parlare nella discussione generale, per rivolgere al ministro due preghiere e per fare una osservazione.

Nell'osservazione, che non avrebbe assunto però la forma d'una sospensiva, e che sarebbe stata relativa all'antitesi fra il con-

tenuto della legge e l'etichetta che essa porta, sono stato preceduto dal collega Viazzi; mi limiterò pertanto a rivolgere al ministro le due preghiere.

Si crea nel Ministero di grazia e giustizia un ispettorato generale. Prego il ministro di voler regolare codesto servizio in modo che gli ispettori non intervengano solo per l'accertamento delle responsabilità; ma esercitino un'azione di vigilanza, la quale renda impossibile la perpetrazione d'abusi ed assai spesso anche di reati.

Ricordo che, otto giorni or sono, votammo maggiori assegnazioni sul bilancio di grazia e giustizia, pel pagamento di circa un milione allo scopo di rimborsare a depositanti somme che erano state trafugate da funzionari di cancelleria.

Ora, se il bilancio deve sopportare codesto maggiore onere di un ispettorato centrale, chiedo che almeno esso sia disciplinato in modo, da intervenire non solo per accertare responsabilità di funzionari; ma anche per prevenire consumazioni di reati.

La seconda preghiera concerne l'articolo 2.

I cinquanta funzionari di cancelleria e segreteria, che sono addetti al casellario, resteranno addetti perennemente a questo servizio.

Ora chiedo all'equità del ministro di voler destinare al casellario i cinquanta alunni ed aggiunti di cancelleria i quali abbiano ottenuto i punti migliori nelle graduatorie dei concorsi. Soltanto così si potranno evitare favoritismi ed illegittime ingerenze; e coloro i quali hanno riportato i punti migliori nelle graduatorie potranno godere il vantaggio d'essere destinati nella capitale.

Non ho altro da dire. (*Bravo!*)

CAO-PINNA, presidente della Sottogiunta del bilancio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO-PINNA, presidente della Sottogiunta del bilancio. Volevo osservare all'onorevole De Nicola, il quale ha rilevato che con le 740,000 lire che approvammo di pagare giorni fa, in una legge di maggiore assegnazione, si provvide a riparare a sottrazioni di fondi di depositanti, appunto per questo è che in questa legge si aumenta il numero degli ispettori come suggerì anche la Giunta del bilancio onde ottenere che sia seria ed efficace la vigilanza e più energico il controllo dello Stato.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Per l'organizzazione dei servizi del Casellario e della Statistica giudiziaria e notarile presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il ruolo organico del perso-

nale è modificato in conformità della tabella A, annessa alla presente legge.

Sono approvate le variazioni di bilancio di cui alla successiva tabella B.

Si dia lettura delle tabelle A e B.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

TABELLA A.

NUOVO RUOLO ORGANICO

	Classe	Numero dei posti	Stipendio	
			annuale individuale	Ammontare degli stipendi
Ministro	»	1	25,000	25,000
Sottosegretario di Stato	»	1	12,000	12,000
		2		37,000
<i>Carriera amministrativa.</i>				
Direttori generali	»	3	10,000	30,000
Vice-direttori generali e ispettore generale	»	4	9,000	36,000
Direttori capi divisione o ispettori superiori	I	9	8,000	72,000
Id. id.	II	10	7,000	70,000
Capi sezione	I	14	6,000	84,000
Id.	II	14	5,000	70,000
Primi segretari	I	18	4,500	81,000
Id.	II	15	4,000	60,000
Segretari	I	12	3,500	42,000
Id.	II	11	3,000	33,000
Id.	III	11	2,500	27,500
Id.	IV	4	2,000	8,000
		125		613,500
<i>Carriera di ragioneria.</i>				
Direttori capi di ragioneria	I	1	8,000	8,000
Id. id.	II	1	7,000	7,000
Capi sezione di ragioneria	I	4	6,000	24,000
Id. id.	II	3	5,000	15,000
Primi ragionieri	I	6	4,500	27,000
Id.	II	6	4,000	24,000
Ragionieri	I	6	3,500	21,000
Id.	II	5	3,000	15,000
Id.	III	5	2,500	12,500
Id.	IV	2	2,000	4,000
		39		157,500

NUOVO RUOLO ORGANICO

	Classe	Numero dei posti	Stipendio	
			annuale individuale	Ammontare degli stipendi
<i>Ufficio traduzioni.</i>				
Direttore capo	»	1	8,000	8,000
Traduttori	I	1	6,000	6,000
Id.	II	2	4,500	9,000
Id.	III	3	3,500	10,500
		7		33,500
<i>Carriera d'ordine.</i>				
Archivisti capi	»	8	4,000	32,000
Archivisti	I	32	3,500	112,000
Id.	II	24	3,000	72,000
Applicati	I	48	2,500	120,000
Id.	II	34	2,000	68,000
Id.	III	14	1,500	21,000
		160		425,000
<i>Personale subalterno.</i>				
Commessi ed uscieri capi	I	5	2,000	10,000
Id. id.	II	9	1,800	16,200
Uscieri	I	15	1,600	24,000
Id.	II	9	1,400	12,600
Id.	III	2	1,200	2,400
Inservienti	»	18	1,000	18,000
		58		83,200
<i>Riepilogo.</i>				
Ministro	»	1	»	25,000
Sottosegretario di Stato	»	1	»	12,000
Carriera amministrativa	»	125	»	613,500
Carriera di ragioneria	»	39	»	157,500
Ufficio traduzioni	»	7	»	33,500
Carriera d'ordine	»	160	»	425,000
Personale di servizio	»	58	»	83,200
		391		1,349,700

TABELLA B.

**Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.**

*Aumenti allo stato di previsione della spesa
del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.*

Capitolo 1. — Ministero - Personale di ruolo :	
Somma occorrente	L. 258,500
Capitolo 2. — Ministero - Personale di ruolo - Indennità di re- sidenza in Roma :	
Somma occorrente	» 15,250
	<u> </u>
Totale degli aumenti	L. <u>273,750</u>

N. B. — L'attuazione dell'organico, avendo vigore dal 1° gennaio 1911, l'aumento di spesa suindicato graverà, per lire 112,125 sull'esercizio finanziario 1910-911, e per intero su ciascuno degli esercizi successivi.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Prego la Camera di togliere dalla seconda riga dell'articolo primo i due aggettivi « giudiziaria e notarile ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

CAO-PINNA, *presidente della Sottogiunta del bilancio*. Sì.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1, così modificato, con le tabelle A e B, che ne fanno parte integrante, e delle quali è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

In eccezione al disposto dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1905, n. 77, alle funzioni d'ordine del casellario centrale e dell'ufficio della statistica giudiziaria e notarile saranno addetti cinquanta funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie di grado non superiore ad aggiunto.

DE NICOLA. Qui troverebbe luogo la risposta alla mia domanda.

PRESIDENTE. Ma chiedi prima di parlare, onorevole De Nicola!

FANI, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Assicuro l'onorevole De Nicola che terrò conto della sua raccomandazione, concernente i funzionari che dovranno essere addetti a quest'ufficio.

Osservo poi che sul principio di questo articolo, si deve dire « in esecuzione », e non « in eccezione ». Inoltre, anche in quest'ar-

ticolo, dovranno essere tolti gli aggettivi « giudiziaria e notarile ».

PRESIDENTE. Con queste modificazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Nell'effettuare le promozioni in seguito alla presente legge per gli impiegati di grado inferiore a quello di capo sezione non si applica la disposizione del terzo capoverso dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1908, n. 290.

Gli aumenti di stipendio per promozione conseguiti da tutti gli impiegati, in applicazione della presente legge, avranno effetto per metà dal 1° gennaio 1911 e per l'intero dal 1° luglio successivo.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1911.

Fino a tale data resta prorogata la facoltà concessa al Ministero di grazia e giustizia dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per provvedere al servizio del casellario.

(È approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Articolo 4 del disegno di legge del Ministero.

PRESIDENTE. Precisamente; ma che prende il numero 5.

A questo articolo 5 l'onorevole Casalini propone di sostituire il seguente :

« Il Governo del Re è autorizzato ad adottare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, salvi i diritti degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti nell'assegnazione dei posti, secondo le norme stabilite dalle leggi 1470 del 1883, 217 del 1904, 372 del 1906 ».

L'onorevole Casalini, ha facoltà di svolgere questa sua proposta.

CASALINI. Data l'impazienza e la fretta della Camera, pronuncerò due parole sole sopra il mio emendamento.

La legge del 1883 dava ai sotto ufficiali il diritto di essere accolti, non soltanto nella Amministrazione civile della guerra, ma anche nelle altre Amministrazioni dello Stato e, mentre concedeva nelle amministrazioni della guerra tutti i posti d'ordine disponibili, loro assegnava, nelle altre, la metà dei posti. Successivamente altre leggi del 1904 e del 1906 confermavano questo medesimo diritto. Ora, non con la dicitura della presente legge, ma con una spiegazione che è data nella relazione, si verrebbe ad assegnare ai sottufficiali soltanto il diritto di entrare nell'ultima classe. Una tale limitazione, secondo me, non corrisponde alla dicitura delle leggi precedenti e con essa i sotto ufficiali vengono privati di un loro diritto. A questa interpretazione vorrebbe rimediare il mio emendamento.

Ma, pur troppo, ho sentito che il ministro non potrebbe acconsentire alla interpretazione che do io, che hanno dato gli interessati, che ha dato lo Stato stesso, alla legge del 1883 ed alle leggi successive. L'onorevole ministro invece, preoccupandosi del danno che ne verrebbe ai sotto ufficiali, propone un nuovo emendamento col quale verrebbe riparato ad un inconveniente di altro ordine, aumentando, con un assegno di 300 lire, lo stipendio che i sotto ufficiali verrebbero a percepire nella terza classe. Non potendo ottenere il più, come io desideravo col mio emendamento al disegno di legge, mi è giuoco forza acconciarmi al meno, dolendomi che si manchi a un diritto sancito e consacrato da una legge dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FANI, ministro di grazia, giustizia e culti, Oi siamo intesi col collega Casalini per ciò che riguarda il concetto del suo emenda-

mento. Egli vi ha rinunciato ed ha concordato con noi che l'articolo 6 sia formulato nel modo come è stampato nel foglio volante distribuito stamani, e la concordia è intervenuta anche con la Commissione.

Poi all'articolo 6, disposizioni transitorie, della Commissione, si sostituisce l'articolo concordato.

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, mantiene la sua proposta?

CASALINI. Ho dichiarato che consento nell'articolo concordato.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 5 della Commissione.

(È approvato).

Onorevole ministro, debbo farle osservare che l'articolo secondo fu per equivoco corretto sostituendo alla parola *in eccezione* quella *in esecuzione*. Ora è evidente che deve mantenersi invece la prima formula, perchè l'articolo 2 della legge 25 marzo 1895 contiene il divieto delle applicazioni, e il disegno di legge all'articolo citato fa una deroga a quel divieto.

Se non vi sono osservazioni in contrario rimane quindi inteso che all'articolo 2 si dirà *in eccezione*, e non *in esecuzione*.

Passiamo ora alle:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

In attuazione della presente legge, i posti che rimarranno vacanti nella seconda e nella terza classe degli applicati in seguito alle promozioni degli impiegati di ruolo, e salvo il disposto dell'articolo 20 della legge 9 luglio 1883, n. 1470, e il diritto degli abilitati agli uffici d'ordine, saranno conferiti, con le norme da stabilire nel regolamento, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione centrale.

A questo articolo Ministero e Commissione propongono di sostituire il seguente articolo 6:

« In attuazione della presente legge i posti che rimarranno vacanti nella seconda e nella terza classe degli applicati in seguito alla promozione degli impiegati di ruolo, salvo quanto è disposto all'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e dalle successive leggi 2 giugno 1904, n. 217, e 10 luglio 1906, n. 372, nonchè salvo il diritto degli abilitati agli uffici di ordine, saranno

conferiti, con le norme da stabilire nel regolamento, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione centrale.

« Gli applicati delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra che, essendo forniti dello stipendio di lire 1,800, ai termini della legge 8 maggio 1910, n. 226, saranno nominati alla metà dei posti di applicati di terza classe nel Ministero di grazia e giustizia, conserveranno, a titolo di assegno personale sino alla promozione successiva, la differenza di stipendio.

« La somma occorrente al pagamento dell'assegno personale anzidetto, graverà sul capitolo delle spese casuali del Ministero di grazia e giustizia e dei culti ».

Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo concordato fra Governo e Commissione.

(È approvato).

Art. 7.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che sono attualmente addetti all'ufficio della statistica giudiziaria e notarile potranno esservi conservati, ma non oltre il grado effettivo o parificato di cancelliere di tribunale.

PELLECCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLECCHI. Mi pare troppo lasciare un capo di cancelleria al Ministero. Quindi stabilirei in questo articolo che solo essendo cancellieri capi di pretura si possa ancora restare al Ministero.

MANNA. È una facoltà quella che si concede.

PELLECCHI. I capi delle cancellerie è meglio che rimangano nelle loro residenze.

FANI, *ministro di grazia, giustizia e culti*. La prego di non insistere, onorevole Pellecchi.

Non è emendamento scritto il suo, e poi ad ogni modo si tratta di una facoltà che non potrà dar luogo ad inconvenienti.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7 ed ultimo con questa modificazione: che si tolgano le parole: *giudiziaria e notarile*.

(È approvato).

Nella seduta pomeridiana si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina:

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 5 luglio 1908, n. 404, sulla Camera agrumaria di Messina.

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, *segretario, legge: (V. Stampato n. 566-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Spetta di parlare all'onorevole De Felice.

DE FELICE-GIUFFRIDA. Dichiaro che poichè ho interesse a che questa legge sia sollecitamente approvata perchè i piccoli produttori di agrumi sollecitano un provvedimento che moralizzi l'attuale stato di cose, io rinunzio a parlare augurandomi che tutti gli altri seguano il mio esempio e facciano altrettanto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole Di Cesarò?

DI CESARÒ. Idem. (*Ilarità — Bene!*)

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole Pasquale Libertini.

LIBERTINI PASQUALE. Rinunzio a parlare nella discussione generale, salvo a parlare poi nella discussione degli articoli.

Voci. No, no!

PRESIDENTE. È un diritto che nessuno può toglierle, onorevole Libertini.

Non vi sono altri iscritti.

Il relatore della maggioranza, e il relatore della minoranza, desiderano di parlare, giacchè non vi è stata discussione generale?

LIBERTINI GESUALDO, *relatore*. Poichè il dibattito si ferma alle relazioni staminate, restano valide le ragioni dell'una e dell'altra parte, ed io rinunzio a parlare, se altri non parla.

PRESIDENTE. Onorevole Eugenio Rossi...

ROSSI EUGENIO, *relatore della minoranza*. Rinunzio a parlare uniformandomi agli accordi presi ieri, perchè una discussione adeguata all'argomento, nelle presenti condizioni della Camera, non sarebbe possibile.

Semplicemente dichiaro che voterò contro l'approvazione degli articoli 14 e 15 per le ragioni accennate nella relazione presentata a nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

La durata dei poteri conferiti al regio commissario per la Camera agrumaria di Messina, con regio decreto 20 gennaio 1910, n. 14, è prorogata sino al 31 dicembre 1910.

(È approvato).

Art. 2.

Non più tardi del 31 dicembre 1910, il Governo del Re presenterà un disegno di legge per dare assetto alla amministrazione della Camera agrumaria con la costituzione della rappresentanza dei produttori di agrumi e di derivati, e per disciplinare il funzionamento dell'azienda nel modo più conforme ai fini di essa.

(È approvato).

Art. 3.

La tassa camerale di cui all'articolo 11 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è stabilita:

a) pel citrato di calcio e per l'agro cotto non affidati alla Camera agrumaria per la vendita nella misura di lire una a quintale e per ogni percentuale in grammi di acido citrico, sommati insieme l'acido citrico libero e quello combinato;

b) pel citrato di calcio e per l'agro cotto venduti per mezzo della Camera agrumaria, nella misura del 3 per cento del prezzo di vendita.

È data facoltà al Governo di modificare con decreto reale la misura della tassa camerale come sopra stabilita.

(È approvato).

Art. 4.

Le fabbriche di acido citrico sono sottoposte al controllo della Camera agrumaria.

Quando impieghino nella fabbricazione dell'acido citrico citrato di calcio e agro cotto di loro produzione, questi prodotti si intenderanno consegnati alla Camera agrumaria per tutti gli effetti di legge.

Quando impieghino nella fabbricazione citrato di calcio e agro cotto comprati senza il tramite della Camera agrumaria, pagheranno la tassa camerale nella misura stabilita dall'articolo 3, lettera a.

Le norme per la vigilanza e le sanzioni relative saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

(È approvato).

Art. 5.

L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.

Non più tardi del 30 settembre il ministro di agricoltura, industria e commercio, su proposta del regio commissario per la Camera agrumaria, sentita la Commissione consultiva istituita in conformità del regio decreto del 20 gennaio 1910, n. 14, stabilirà il prezzo minimo da corrispondere ai depositanti per l'esercizio 1910-11.

Tale prezzo dovrà essere determinato con criteri prudenziali tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione. La differenza fra il prezzo minimo ed il prezzo di vendita conseguito nell'esercizio 1910-11, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, sarà destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'annata stessa, calcolato in base al prezzo minimo. Il di più sarà ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.

Le somme che potranno in avvenire ricavarsi dalla vendita del prodotto dell'esercizio 1910-11 rimasto invenduto, ed il cui valore sia stato ammortato, saranno distribuite ai depositanti in proporzione della quantità da ciascuno depositata nell'esercizio stesso.

PANTANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Come d'accordo con l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, in questo articolo alla data 30 settembre bisogna sostituire la data 15 settembre.

Prego poi l'onorevole ministro di voler fare tali dichiarazioni che calmino la parte orientale dell'isola e cioè che, potendo, non si sorpasserà il 1° settembre nello stabilire il prezzo minimo ai depositanti.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il Governo accetta la modificazione di data proposta dall'onorevole Pantano e dà l'assicurazione che farà il possibile perchè al termine assegnato non si giunga e perchè, possibilmente, col 1° settembre, si stabilisca il prezzo minimo.

PRESIDENTE. E l'onorevole relatore? LIBERTINI GESUALDO, relatore. Ringrazio l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni che rispondono perfettamente ai bisogni e ai desideri dei produttori, e natu-

ralmente, a nome della Commissione, accetto la modificazione proposta dall'onorevole Pantano.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 5° con la sostituzione nel secondo comma della data 15 settembre alla data 30 settembre.

(È approvato).

Art. 6.

Il prezzo di vendita sarà determinato dal regio commissario, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5, e approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

(È approvato).

Art. 7.

La misura delle anticipazioni di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1908, n. 404, è elevata da due terzi a tre quarti del valore del citrato e dell'agro cotto calcolato in base al prezzo minimo di cui all'articolo 5.

(È approvato).

Art. 8.

La Camera agrumaria è inoltre autorizzata a fare anticipazioni ai depositanti in misura prudenziale, sulla parte di prezzo che può rimanere loro dovuta dopo conseguita l'anticipazione di cui nell'articolo precedente.

Queste anticipazioni supplementari saranno consentite esclusivamente ai piccoli produttori ed alle Società cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio e in agro cotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.

Le norme per le operazioni menzionate nel presente articolo saranno stabilite con apposito decreto reale.

A questo articolo 8 l'onorevole Pantano propone di sostituire il seguente:

« La Camera agrumaria è inoltre autorizzata ad anticipare la restante quarta parte del prezzo minimo di cui nell'articolo precedente, esclusivamente ai piccoli produttori ed alle Società cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio o in agro cotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.

« Le norme per tali anticipazioni saranno stabilite con decreto reale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano per svolgere il suo articolo sostitutivo.

PANTANO. Il mio articolo sostitutivo in vantaggio dei piccoli produttori e delle Società cooperative di agrumicoltori è così chiaro, che è stato accettato dalla Commissione e dal Governo. Quindi non ho bisogno di svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta l'articolo sostitutivo dell'onorevole Pantano?

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Lo accetto.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

LIBERTINI GESUALDO, relatore. Lo accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 8 sostitutivo, proposto dall'onorevole Pantano ed accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 9.

Per gli scopi di cui all'articolo precedente, il Tesoro dello Stato conferirà alla Camera agrumaria la somma di due milioni di lire in dieci assegnazioni annuali di lire 200,000 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1913-14.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni alla Camera agrumaria nei limiti della somma di due milioni di lire, e alle condizioni normali.

La gestione della somma conferita dal Tesoro dello Stato alla Camera agrumaria è affidata al Banco di Sicilia. Le norme e le condizioni per le anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti e per la gestione predetta saranno determinate dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Banco di Sicilia.

I termini e le modalità del rimborso della somma anzidetta sulla quale non decorreranno interessi a favore dello Stato, saranno determinati dalla legge da presentarsi a norma dell'articolo 2.

(È approvato).

Art. 10.

Tutti gli atti relativi al funzionamento interno della Camera agrumaria compresi i mandati di pagamento, sono esenti da tassa di bollo fino a che non se ne faccia uso ai sensi dell'articolo 2 della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo. Le fedi di deposito e le note di pegno emesse dai magazzini autorizzati

dalla Camera sono soggette alla sola tassa fissa di bollo di lire 0.50 quando anche vengono girate.

La Camera agrumaria sarà esente dall'imposta di ricchezza mobile per un trentennio dalla data della sua costituzione.

(È approvato).

Art. 11.

Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404, sono applicabili agli stabilimenti per la produzione e per la trasformazione dei derivati agrumari anche quando, per ragioni di affinità o di connessione dei procedimenti industriali, vengano in essi lavorati altri prodotti.

I contratti eventualmente stipulati dalla Camera agrumaria con gli stabilimenti suddetti saranno registrati con riduzione della tassa normale a un quarto.

La Camera ha facoltà di accordare agevolazioni e premi agli stabilimenti medesimi, con l'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio.

FULCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI. Desidero dall'onorevole ministro una dichiarazione, che mi par necessaria. Nelle ultime discussioni si è posto il quesito se questa Camera agrumaria fosse ente commerciale, o semplicemente civile, e ciò per riguardo ai contratti. Ora è chiaro, che, se i contratti debbono pagare la tassa di registro in base alla tariffa per i contratti civili, la tassa è enorme, e la diminuzione, che si propone, non costituirebbe neanche un vantaggio. Io non presento un emendamento, perchè nell'ora presente non lo credo opportuno, e mi contento di una dichiarazione. In seguito si potrà risolvere la questione quando gli agenti fiscali faranno dei quesiti. Per ora domando se questi contratti debbano pagare la tassa in base alla tariffa per i contratti commerciali.

RAINERI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Credo che non vi possa esser dubbio sulla interpretazione, data dall'onorevole Fulci. Si tratta proprio di atti essenzialmente commerciali.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

L'ammontare degli sconti a saggio di favore delle note di pegno dei derivati agrumari che gl'Istituti di emissione sono autorizzati a fare alla Camera agrumaria ai termini dell'articolo 8 della legge 5 luglio 1908, n. 404, non sarà compreso nei limiti fissati nell'articolo 28 del testo unico di leggi sugli Istituti di emissione, approvato con regio decreto 23 aprile 1910, n. 204.

(È approvato).

Art. 13.

Alle associazioni cooperative di produttori di agrumi costituite o che si costituiranno, sia per promuovere l'aumento della esportazione del frutto, sia per la trasformazione industriale del frutto stesso prodotto negli agrumeti appartenenti ai soci, oltre alle agevolazioni fiscali e ai benefici a cui possono aver diritto in forza delle leggi vigenti, è concessa la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile per un decennio che decorrerà dalla data della pubblicazione della presente legge per le Società già costituite, e dalla data dell'atto di fondazione per quelle che si costituiranno dopo la pubblicazione suddetta.

Saranno altresì stabiliti in favore delle associazioni considerate nel presente articolo, premi di incoraggiamento con le condizioni da determinarsi dal ministro di agricoltura.

(È approvato).

Art. 14.

La merce depositata e rimasta invenduta a tutto il 31 agosto 1909 continuerà a considerarsi depositata sotto unica data sino al 31 maggio 1910.

(È approvato).

ROSSI EUGENIO, relatore della minoranza. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ma l'articolo è già stato approvato.

ROSSI EUGENIO, relatore della minoranza. Allora vi rinunzio. Non avevo inteso che fosse stato approvato.

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione.

Art. 15.

Il pagamento delle somme dovute, a norma dell'articolo 5, ai depositanti dell'esercizio 1910-11, sarà fatto dopo estinto il debito verso i depositanti degli anni anteriori.

Il valore della merce depositata durante gli esercizi 1908-909 e 1909-10 sarà calcolato in base al prezzo minimo rispettivamente fissato per ciascuno degli esercizi suddetti al netto dei prelevamenti stabiliti dalla legge 5 luglio 1908, n. 404.

L'onorevole Eugenio Rossi ha facoltà di parlare.

ROSSI EUGENIO, *relatore della minoranza*. Ho chiesto di parlare per fare una dichiarazione di voto.

Questa variazione dei diritti già acquisiti per la legge del 1908, che è quella che regolava le condizioni del contratto di deposito e della liquidazione, non mi sembra in alcun modo giustificabile; per questa ragione voterò contro l'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

RAINERI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Le relazioni spiegano molto chiaramente questa differenza di vedute, ma prego l'onorevole Eugenio Rossi a voler considerare quello che ebbi occasione di dirgli anche in discussioni fuori della Camera, pure altrettanto proficue di quelle qui dentro svoltesi, che cioè è un errore di giudizio. Non v'è nessuna azione di retroattività in questa legge rispetto ai fatti precedenti. La questione è semplicemente questa: la vecchia legge aveva per concetto un solo prezzo, quello di vendita; e sul prezzo di vendita, effettivamente conseguito, come la legge chiaramente dice, i depositanti di citrato di calcio dovevano pagare alla Camera agrumaria il due per cento di diritto camerale.

Nella nuova legge, poichè vi sono due prezzi, il due per cento può essere pagato nella differenza tra l'uno e l'altro prezzo; ma, nella vecchia legge, non può essere pagato che sul prezzo di vendita effettivamente conseguito, perchè questo dice chiaramente ed esplicitamente la legge. Non vi è dunque perciò alcuna variazione a quello che la legge disponeva.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LIBERTINI GESUALDO, *relatore della maggioranza*. Mi associo completamente a quanto ha detto l'onorevole ministro. Qui non si tratta che di regolare il modo di vendita del deposito precedente, per cui reputo che nessun danno possa venirne ai produttori.

ROSSI EUGENIO, *relatore della mino-*

ranza. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole Vittorio Emanuele Orlando ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E. Ho chiesto di parlare per prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, non potendo parlare una seconda volta sullo stesso articolo l'onorevole Eugenio Rossi.

Questa questione, che ha importanza ben lieve di fronte al complesso della legge, che speriamo benefica, rappresentava l'unica ragione di discordia tra coloro che con molto amore, primi il Governo e la Commissione, si erano adoperati per la risoluzione del difficile e ponderoso problema. Era l'unica ragione di dissenso che offuscasse, sia pur lievemente, un accordo faticosamente ottenuto. La dichiarazione dell'onorevole ministro, che cioè questa disposizione non innova per nulla il diritto preesistente, viene a determinare l'accordo completo, in quanto che la minoranza della Commissione non desiderava altro se non che il diritto preesistente non fosse innovato.

L'onorevole ministro dà alla disposizione la portata che il diritto passato non resta per nulla toccato nè innovato, quindi pare a me che si possa anche dare atto del consenso prestato da tutti su questa disposizione particolare come sul complesso della legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 15.

(*È approvato*).

Art. 16.

Il Banco di Sicilia oltre il 15 per cento di cui all'articolo 11 e del 7 per cento di cui all'articolo 19 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con regio decreto 23 aprile 1910, n. 204, ha facoltà di impiegare per mezzo del Tesoro dello Stato negli anni dal 1910 al 1923 fino a 10 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri pagabili in oro o in valuta di argento a pieno titolo della unione monetaria latina, o in cambiali sull'estero coi requisiti stabiliti dal regio decreto 10 ottobre 1895, n. 527.

I frutti annui di tali impieghi saranno accantonati e reinvestiti a multiplo in titoli dello Stato od emessi dallo Stato per la costituzione di un fondo di riserva straordinario destinato a garanzia del Banco di Sicilia per le operazioni autorizzate da leggi speciali a favore dell'industria zolfifera siciliana e dell'industria agrumaria.

A cominciare dal 1° gennaio 1924 i frutti dell'indicato fondo saranno annualmente acquisiti agli utili ripartibili fra lo Stato ed il Banco di Sicilia.

(È approvato).

Art. 17.

È data facoltà al Governo di autorizzare con decreto reale la costituzione di una associazione speciale fra i produttori di aranci e di altri agrumi, allo scopo di promuovere il commercio e il consumo della produzione agrumaria, mediante studi, informazioni, propaganda e pubblicità.

Ai mezzi all'uopo occorrenti sarà provveduto mediante un diritto da stabilirsi per ciascuna cassa di agrumi.

L'Associazione è esente da ogni imposta e tassa per dieci anni dalla sua costituzione.

Le norme per il funzionamento dell'Associazione e per l'applicazione del diritto saranno stabilite con apposito decreto reale.

LIBERTINI PASQUALE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI PASQUALE. Sarò brevissimo. Anzitutto rivolgo un plauso ed un ringraziamento all'onorevole ministro di agricoltura che, accogliendo le preghiere che a lui furono rivolte da me e dai colleghi Milana, Aprile, Romeo e De Felice, ha voluto accogliere una disposizione che tanto utile reca alla Sicilia. Quest'articolo è stato accolto con entusiasmo in Sicilia, e specialmente dalla numerosa classe dei produttori di aranci, i quali si dibattevano energicamente fra le angustie della crisi che li minacciava. E rivolgo calda preghiera all'onorevole ministro, il quale ha dimostrato così evidentemente quanto affetto nutra per l'isola bella, affinché voglia sollecitare la emissione del decreto di autorizzazione della costituzione della Società. Inoltre vorrei pregarlo di un chiarimento: spesso le relazioni hanno valore interpretativo delle leggi.

Nella relazione che precede questo disegno di legge è detto che il nuovo ente non avrà facoltà di assumere compiti da intermediario. Io credo che bisognerebbe chiarire tale affermazione nel senso che la società non abbia carattere commerciale (e su questo siamo perfettamente d'accordo), ma abbia la facoltà di poter esercitare le sue funzioni di ente intermediario fra produttori e consumatori.

MILANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILANA. Io ho chiesto di parlare unicamente per associarmi a quanto ha detto l'onorevole Pasquale Libertini. Dato il momento, ritengo di non dover pronunziare altre parole.

PRESIDENTE. Sta bene.

ORLANDO V. E. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E. Sull'articolo 17 io ho presentato un emendamento; ma avendomi l'onorevole ministro dichiarato che l'avrebbe accettato, se così fosse, rinuncerei a svolgerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Orlando, non si è ancora fatto cenno del suo emendamento. Abbia la cortesia di attendere, e a suo tempo dirà se rinunzierà o no a svolgerlo.

ORLANDO V. E. Allora mi riservo.

PRESIDENTE. Precisamente: ella si riserva di parlare in seguito.

PANTANO. Chiedo di parlare per chiedere uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANTANO. Io credo che vi possa essere un equivoco, perchè negli accordi anteriormente passati tra noi per agevolare la discussione della legge, si era rimasti d'accordo che, poichè i produttori di limoni e i loro rappresentanti desiderano di non entrare in questo sindacato lasciando che i produttori di altri agrumi, cioè aranci, mandarini, ecc., possano usufruirne, si era rimasti d'accordo non di levare gli altri agrumi perchè allora resterebbero i soli aranci e verrebbero esclusi i mandarini, ecc., ma di dire « e di altri agrumi eccetto i limoni ». Per me, con queste parole, e con la sostituzione nel secondo comma alle parole: « casse di agrumi », delle parole « casse di prodotti », si toglierebbe ogni equivoco.

ORLANDO V. E. Io accetto. In questo modo saremo d'accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Saverio Masi ha presentato il seguente emendamento:

« Nel primo comma, alle parole: di una associazione speciale, ecc., ecc., sostituire le parole: di una o più associazioni speciali fra i produttori di limoni, aranci ed altri agrumi, con sede nei principali centri di esportazione, allo scopo di promuovere, ecc.

Nel secondo comma, alla parola: agrumi, sostituire la parola: prodotto ».

PANTANO. Ma questo si riferisce a quello che io ho già detto!...

PRESIDENTE. Sia pure: ad ogni modo io ho il dovere di informare la Camera del-

l'esistenza di questo emendamento, e di dare facoltà di parlare all'onorevole Masi per svolgerlo.

L'onorevole Saverio Masi ha facoltà di parlare.

MASI SAVERIO. Io, in seguito agli accordi presi amichevolmente da tutti noi con l'onorevole ministro, rinunzio a questo emendamento. Soltanto desidererei sapere dall'onorevole ministro, anche con una semplice dichiarazione, se questa associazione abbia carattere di monopolio; cioè se sarebbe impedito ad altri proprietari di associarsi, per poter fare, senza bisogno di tasse speciali, questo lavoro di esportazione: e, per spiegarmi meglio, dirò, onorevole ministro, che desidero sapere se questa associazione che verrebbe autorizzata avrebbe il monopolio dell'esportazione degli aranci.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Pecoraro e Vittorio Emanuele Orlando:

« Nel primo comma togliere le parole: e di altri agrumi; e sostituire alla parola agrumaria, le parole: di esse ».

« Nel 2° comma sostituire alla parola agrumi, la parola arancie ».

L'onorevole Pecoraro ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PECORARO. In seguito agli accordi intervenuti tra Commissione, ministro e noi, crediamo di non voler svolgere questo emendamento.

Potremo anche accontentarci della forma proposta dall'onorevole Pantano, perchè è interesse nostro far escludere i limoni da queste Società che si debbono costituire.

APRILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APRILE. Quanto ha detto l'onorevole Pecoraro si riferisce alla prima parte. La seconda parte sarebbe un'altra. In sostanza quest'articolo 17 è stato aggiunto per i produttori di aranci, non richiesto nè sostenuto per altri produttori di generi agrumari.

Ora credo che sarebbe utile nell'interesse di tutti, poichè si tratta del funzionamento di una nuova legge, di andare sperimentalmente ed adagio. Invece di includere tutti gli altri agrumi, facciamo ora la cosa più grossa, che riguarda gli aranci soltanto, e lasciamo liberi i mandarini. Nel caso che i produttori di mandarini lo chiedessero, noi saremo qui a cercare di estendere questa legge.

Voci. L'hanno chiesto!

APRILE. Questo non lo so. Non mi risulta che l'abbiano chiesto.

Ad ogni modo vorrei limitata soltanto la disposizione a questo prodotto principale che è l'arancio, lasciando da parte i cedri ed i mandarini.

Questa è la proposta che faccio associandomi all'emendamento dell'onorevole Orlando.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Nel concetto del Governo che propone questo articolo sta che con questa associazione o istituzione di produttori di aranci e similari, esclusi quindi gli agrumi, non debba in nessun modo trattarsi di associazione o istituzione che debba avere responsabilità finanziarie proprie. Deve essere essenzialmente organo di informazioni e di propaganda ai fini della esportazione, la quale deve essere incoraggiata.

Il Governo vedrà di mettere a disposizione di questa istituzione tutti gli organi propri e specialmente gli addetti commerciali all'estero. Ma è ben inteso che non intendiamo che si tratti di creare un organo che debba riprodurre in alcun modo le funzioni della Camera agrumaria. (Approvazioni).

Questo mi pare chiarisca bene la condizione delle cose. Perciò, quando l'onorevole Masi parlava di monopolio, non era il caso di fermarsi su questo concetto.

Per ciò che si riferisce alla proposta dell'onorevole Aprile, accetto questo suo concetto della gradualità del procedimento; ma questo avverrà nello studio delle disposizioni che dovranno essere date o prese per dar corpo e vita a questo istituto. Perchè vogliamo escludere i mandarini così senz'altro, a priori? Vedremo nell'attuazione se dovremo procedere per due gradi o direttamente. (Approvazioni).

APRILE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

APRILE. Date le dichiarazioni dell'onorevole ministro, cioè che durante questo tempo, prima che si provveda al regolamento ed al decreto, il ministro procederà per metodo sperimentale, per vedere se convenga estendere la disposizione a tutti gli agrumi, interrogando gli interessati, non ho nulla d'aggiungere, e confido nell'opera e nello studio dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Saverio Masi, insiste nel suo emendamento?

MASI SAVERIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. L'onorevole Pecoraro?

PECORARO. Non insistiamo; potendo accontentarci, come ho già detto, della formula proposta dall'onorevole Pantano.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 17 modificato secondo gli emendamenti concordati:

Art. 17.

È data facoltà al Governo di autorizzare con decreto reale la costituzione di una Associazione speciale fra i produttori di aranci e di altri agrumi, eccetto i limoni, allo scopo di promuovere il commercio e il consumo dei relativi prodotti, mediante studi, informazioni, propaganda e pubblicità.

Ai mezzi all'uopo occorrenti sarà provveduto mediante un diritto da stabilirsi per ciascuna cassa di prodotti.

L'Associazione è esente da ogni imposta e tassa per dieci anni dalla sua costituzione.

Le norme per il funzionamento dell'Associazione e per l'applicazione del diritto saranno stabilite con apposito decreto reale.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 18.

Sono abrogati il regio decreto del 28 novembre 1909, n. 742, il regio decreto del 21 aprile 1910, n. 275, e le disposizioni della legge 5 luglio 1908, n. 404, che siano contrarie alla presente legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge: Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione agli operai dipendenti dallo Stato delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, relative alla cedibilità degli stipendi degli impiegati dello Stato.

Si dia lettura del disegno di legge.

RIENZI, segretario, legge: (V. Stampato n. 516-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta ed ha facoltà di parlare l'onorevole Pietro Chiesa.

CHIESA PIETRO. Io vorrei domandare all'onorevole ministro del tesoro se fosse possibile estendere i benefici della legge del 1908 anche ad altre categorie che non sono comprese in questo disegno di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Le faccio notare che il Ministero ha presentato un emendamento all'articolo primo con cui si soddisfano i voti dell'onorevole Casalini e forse anche i suoi.

CHIESA PIETRO. Io, oltre a quanto ha chiesto l'onorevole Casalini e che sono lieto di vedere accolto, mi riferisco ad una altra categoria di operai, di quelli cioè addetti agli scavi e monumenti in Roma che non sono in pianta stabile ma che presto vi saranno, essendovi un disegno di legge che provvede a questo scopo.

Quindi vorrei che si dicesse fin da ora che anche a questi operai, non appena saranno messi in pianta stabile, saranno estesi i benefici di questa legge.

Faccio poi un'altra raccomandazione al ministro e cioè che trovi qualche mezzo per impedire che la legge del 1908 sia elusa da coloro che fanno prestiti agli impiegati perchè effettivamente si è trovato il modo di organizzare ugualmente quell'usura e quella fiscalità che la legge tendeva ad eliminare.

Credo che l'onorevole ministro non avrà difficoltà ad accettare questa mia raccomandazione.

TEDESCO, ministro del tesoro. Accetto volentieri le raccomandazioni dell'onorevole Chiesa e vedrò di provvedere.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Gli operai dipendenti dallo Stato (esclusi quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) che abbiano stabilità e continuità di carriera, disciplinata da apposite leggi e regolamenti, che conferisca diritto a pensione o ad indennità, anche se a carico di speciali Casse di pensioni e di previdenza; possono cedere, fino a che siano in attività di servizio, una quota parte non superiore al quinto dei loro emolumenti, calcolati secondo le norme di cui all'articolo seguente e per un periodo di tempo non maggiore di cinque anni.

Sono esclusi dalla suddetta facoltà gli operai che, alla data della cessione, non

abbiano prestato servizio ininterrotto alla dipendenza dello Stato, almeno per un periodo di quattro anni, calcolando per anno intero quello in cui si stipula l'atto.

La cessione può aver luogo soltanto a favore degli istituti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e nell'articolo 10 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

Il predetto articolo 3 resta modificato nel senso che dalle Società ordinarie di credito a favore delle quali è ammessa la cessione degli stipendi e delle mercedi, sono escluse quelle costituite in nome collettivo o in accomandita semplice.

A questo articolo l'onorevole Casalini propone il seguente emendamento: « Nel principio dell'articolo sopprimere le parole: esclusi quelli dipendenti dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Questo emendamento però rimane assorbito dal seguente emendamento proposto dal Ministero:

« Nel principio dell'articolo *sopprimere le parole*: esclusi quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

« *Si aggiunga in fine dell'articolo*:

« Le disposizioni di questa legge si applicano anche al personale stabile, benchè a paga giornaliera, dipendente dalle ferrovie dello Stato ».

Ha sentito, onorevole Casalini?

CASALINI. Prendo atto delle modificazioni apportate dall'onorevole ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 1° con le modificazioni delle quali ho data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente sarà presa, a base del quinto cedibile, la media raggiunta nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione, dagli emolumenti, calcolati al netto, di ciascuno operaio cedente, e la quota ceduta resterà invariata durante tutto il corso della cessione, anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso, siano inferiori o superiori a detta media.

(È approvato).

Art. 3.

Sono applicabili alle cessioni considerate nella presente legge le disposizioni contenute

negli articoli 4, 5, 6, 7 e 14, nella prima parte dell'articolo 15 e nell'articolo 16 della legge 30 giugno 1908, n. 355.

Per pensione od indennità sulla quale, a norma dell'articolo 6 predetto, e nel caso ivi indicato, la cessione degli stipendi, degli assegni e delle mercedi, estenderà i suoi effetti, non deve intendersi soltanto quella conseguita in base al testo unico delle leggi sulle pensioni civili o militari 21 febbraio 1895, n. 70, e pagata dallo Stato, ma anche qualsiasi pensione, indennità o assegno equivalente che venga liquidato a favore degli impiegati od operai per effetto ed in conseguenza della loro cessazione dal servizio attivo, in forza di leggi e di regolamenti speciali, nonchè qualsiasi pensione, indennità od assegno equivalente che venga ad essi liquidato da istituti di previdenza ai quali d'ufficio fossero stati iscritti per disposizione delle leggi e dei regolamenti organici, concernenti la loro assunzione in servizio e la loro carriera.

(È approvato).

Art. 4.

Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo 12 della legge 30 giugno 1908, n. 335, sono abrogate per quanto si riferiscono agli operai indicati nell'articolo 1° della presente legge.

Le cessioni consentite da quest'ultima, come quelle di cui al Titolo II della legge 30 giugno 1908 predetta, non possono avere altra garanzia che quella dello Stato, rispettivamente stabilita con l'articolo seguente e con l'articolo 8 della citata legge 30 giugno 1908.

Qualunque altra garanzia od assicurazione, sotto qualsiasi forma concepita, è nulla sia rispetto alle parti contraenti, sia nei rapporti con lo Stato il quale non risponde dei provvedimenti adottati in merito alle cessioni di stipendio o di mercedi che soltanto verso l'impiegato cedente o verso l'Istituto cessionario.

(È approvato).

Art. 5.

Coi contributi fissati dagli articoli 6 e 7 è costituito un fondo destinato a garantire gli Istituti indicati nell'articolo 1° da ogni eventuale perdita per le sovvenzioni da essi fatte in conformità della presente legge e per le quali sia stata rilasciata dalla Direzione generale del tesoro la dichiarazione

di nulla osta nei modi, con le cautele e con le limitazioni da determinarsi nel regolamento.

Per conto di detto fondo di garanzia, il Tesoro avrà sempre diritto di riscattare le cessioni che rimanessero a carico del fondo stesso con relativo abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.

(È approvato).

Art. 6.

Gli operai indicati nell'articolo 1° che cedono parte delle loro mercedi, devono rilasciare sulla mercede del primo mese nel quale ha inizio la cessione, oltre alla quota ceduta, anche una somma corrispondente al 2.50 per cento sull'ammontare complessivo della cessione stessa, e tale somma sarà dal Tesoro versata al fondo di garanzia di cui al precedente articolo 5.

Potranno però i cedenti effettuare in cinque rate uguali mensili il rilascio del 2.50 per cento di cui sopra.

(È approvato).

Art. 7.

Tutti gli operai di cui nell'articolo 1° rilasciano ogni mese sulla loro mercede centesimi 25.

La somma complessivamente ritenuta a ciascun operaio in conformità del presente articolo, sarà restituita al medesimo senza interessi a sua domanda, all'atto della cessazione del servizio, purchè l'operaio stesso non abbia, durante la permanenza in servizio, contratta alcuna cessione ai sensi della presente legge.

Il medesimo diritto al rimborso potrà essere esercitato dagli eredi dell'operaio.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi i due anni rispettivamente dall'effettiva cessazione dal servizio o dalla morte.

(È approvato).

Art. 8.

Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 6 e 7 saranno mensilmente versate nella Cassa depositi e prestiti la quale ne curerà la gestione tenendo aperto un conto corrente con il Tesoro che farà i prelevamenti occorrenti:

- a) per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;
- b) per rimborsi agli operai o ai loro eredi da effettuarsi ai termini dell'articolo 7.

Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite con i relativi interessi composti a cura dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinati ad aumentare il fondo di garanzia.

(È approvato).

Art. 9.

Il conto corrente di cui al precedente articolo dovrà essere separato e distinto da quello riguardante il fondo per gli impiegati di cui all'articolo 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, come separata e distinta dovrà essere la gestione del fondo per gli operai da quella del fondo per gli impiegati.

Potrà tuttavia, trascorso almeno un anno dall'attuazione della presente legge, procedersi alla fusione dei due fondi di garanzia ed alla conseguente unificazione dei conti correnti, mediante decreto reale, su proposta del ministro del Tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

(È approvato).

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le cessioni costituite legalmente prima dell'attuazione della legge stessa.

Può però estinguersi l'obbligazione per la quale fu stipulata la cessione prima dell'attuazione della presente legge, mediante la restituzione della somma capitale dovuta al cessionario, e la corresponsione degli interessi pattuiti e maturati fino al giorno in cui segue la restituzione, e ciò non ostante qualunque patto in contrario.

(È approvato).

Art. 11.

Per provvedere al disimpegno dei servizi affidati alla Direzione generale del tesoro dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche, nonchè dalla presente legge, al ruolo organico del Ministero del tesoro sono aggiunti i posti indicati nell'annessa tabella a decorrere dal 1° luglio 1910.

La relativa spesa da anticiparsi dall'erario mediante corrispondente aumento sullo stanziamento del capitolo: « Personale di ruolo dell'amministrazione centrale », dello

stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro, sarà ad esso rimborsata di anno in anno dai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 5 della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Il rimborso della somma suddetta graverà per due terzi sul fondo di garanzia di cui all'articolo 8 della citata legge 30 giugno 1908, e per un terzo su quello di cui all'articolo 5 della presente legge.

I relativi versamenti al bilancio dell'entrata saranno eseguiti con applicazione al capitolo: « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro ».

(È approvato).

Art. 13.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.

Questa entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento, tranne che per l'applicazione delle ritenute di cui all'articolo 7, che cominceranno ad effettuarsi sulle mercedi del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge e salvo quanto è stabilito dall'articolo 11.

Le disposizioni della medesima concernenti la cedibilità delle mercedi potranno, con decreto reale, essere estese agli operai dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

A quest'articolo 13 l'onorevole Casalini propone la soppressione dell'ultimo capoverso.

Invece l'onorevole ministro del tesoro, d'accordo con la Commissione, propone di sostituire all'ultimo capoverso i seguenti:

« Con decreto reale, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, si

provvederà alla pubblicazione del regolamento per la esecuzione di questa legge per quanto riguarda gli operai addetti alle ferrovie dello Stato accennati nell'articolo primo.

« In tale regolamento sarà determinata la somma che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà sul fondo di garanzia per provvedere al disimpegno dei servizi accennati nell'articolo 11 di questa legge, negli articoli 12 e 13 della legge 30 giugno 1908, n. 235, e nelle leggi 7 luglio 1907, n. 429, e 25 giugno 1909, n. 372 ».

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Bisogna anche togliere le parole « accennati nell'articolo primo » e dire semplicemente: « gli operai addetti alle ferrovie dello Stato » perchè non sono accennati nell'articolo primo.

PRESIDENTE. Sta bene. Dopo questa modificazione proposta dal Governo e dalla Commissione all'ultimo comma, l'onorevole Casalini insiste ancora nella sua proposta di soppressione?

CASALINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 13 con le modificazioni indicate dall'onorevole ministro del tesoro.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Voci. Andiamo avanti nell'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Non si può; perchè la seduta pomeridiana deve aver principio alle 14 precise; e quindi io non posso protrarre oltre questa seduta.

La seduta termina alle 12.5.

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia